Anno XXV - N. 98 Spedizione in abbonamento postale

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - GIOVEDÌ, 4 MAGGIO 1995

3° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 18

SOMMARIO

pag.

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1995, **n. 39**

Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone **162**

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1995, **n. 39**

Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone)

1. Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 16 settembre 1983, n. 77 «Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone», dell'art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», dell'art. 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni» e dell'art. 1-bis del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», è approvato il piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione;
b) tavole di piano:
— tav. 1: articolazione del territorio agricolo e forestale, in scala 1:10.000;
— tav. 2: destinazioni prevalenti delle aree boscate, in scala 1:10.000;
— tav. 3: zone, elementi di interesse storico, paesistico, e ambientale e sistema di fruizione, in scala 1:10.000.
c) Norme tecniche di attuazione;
d) Allegati alle norme tecniche di attuazione:
— A: elenco-specie autoctone arboree e altoarbustive;
— B: linee-guida di intervento per le diverse destinazioni delle aree boscate;
— C: Unità di paesaggio di Montevecchia: capisaldi identificativi;
— D: Elenco complessi agricoli di valore storico e/o ambientale;
— E: Schede aree degradate;
— F: Descrizione dei siti di particolare rilievo geologico.

Art. 2
(Clausola d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 29 aprile 1995

Paolo Arrigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 20 aprile 1995, prot. n. 23002/1246).

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO NATURALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

RELAZIONE

Indice

1. Premesse
2. La verifica istruttoria del gruppo di lavoro della giunta regionale
3. Il documento di controdeduzione del consorzio
4. La collaborazione con il consorzio per la revisione della proposta di piano
5. I criteri adottati per la revisione della proposta di piano
6. La proposta di piano modificata a seguito della verifica istruttoria
6.1. Elaborati
6.2. Norme di inquadramento
6.3. Norme generali di tutela
6.4. Confini
6.5. Zone ed elementi di interesse storico - paesistico ed ambientale
6.6. Le zone edificate e le aree di trasformazione
6.7. Norme di settore
6.8. Norme finali

—— • ——

1. *Premesse*

Il consorzio per la gestione del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone ha adottato la proposta di piano con D.A.C. n. 2 dell'1 marzo 1991 (assentita dal C.R.C. il 3 aprile 1991, atti n. 4242).

La proposta di P.T.C. è stata pubblicata per 30 giorni consecutivi presso gli albi dei comuni interessati e precisamente dal 17 aprile 1991 al 15 maggio 1991, dandone avviso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del 17 aprile 1991.

Nei 30 giorni successivi sono pervenute 47 osservazioni al piano.

Il consorzio ha approvato le controdeduzioni alle relative osservazioni con D.A.C. n. 5 del 12 febbraio 1993, resa esecutiva dal C.R.C. con atto n. 1929 del 18 marzo 1993.

La proposta, unitamente alle osservazioni ed alle controdeduzioni, è stata trasmessa alla giunta regionale in data 1° aprile 1993; avviso di tale ricevimento è stato dato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

S.O. n. 19 del 10 maggio 1993.

La proposta di P.T.C. adottata dal consorzio, redatta dall'arch. Pietro Ripa, è costituita dai seguenti elaborati:

— relazione illustrativa;
— norme tecniche di attuazione;
— perimetro del parco;
— illustrazioni;
— tavola 20b: planimetria di piano (scala 1:10.000)
— tavola 21b: perimetro del parco (scala 1:10.000)

Gli studi preliminari utilizzati per l'elaborazione della proposta P.T.C., realizzati su incarico della giunta regionale, risalgono al 1986 e comprendono:

— Relazioni illustrative raccolte in 5 volumi: per la parte di inquadramento geografico, insediamenti e strumenti urbanistici comunali (vol. 1A), per i settori storico (2A), geomorfologico, agronomico e naturalistico (2B), per la parte valutativa (voll. 3-4 A e B);

— Tavole:

1 Carta di inquadramento territoriale
2 Carta dei vincoli
3 Carta delle strutture e insediamenti
4 Carta dell'uso del suolo
5 Carta di sintesi strumenti urbanistici
6 Area di studio
7 Carta geomorfologica
8 Carta dei luoghi e delle costruzioni di particolare rilevanza storico-ambientale
9 Carta della vegetazione
10 Carta agroforestale
11 Carta delle potenzialità dell'ambiente naturale
12 Carta di valutazione degli ambiti agricoli
13 Carta delle aree degradate
14 Carta delle emergenze di interesse paesistico

Il consorzio ha inoltre messo a disposizione del gruppo di lavoro la seguente documentazione di aggiornamento, inerente lo studio svolto, sul territorio del parco di Montevecchia, in occasione del «Progetto Pedemontana»:

— carta degli ambiti paesaggistici - scala 1:10.000 (3 fogli);
— carta storico-architettonica e degli ecosistemi - scala 1:10.000 (3 fogli);
— carta dell'uso del suolo - scala 1:10.000 (3 fogli);
— carta dell'uso del suolo - valori - scala 1:10.000 (3 fogli);
— carta di sintesi (valore ambientale) - scala 1:10.000 (3 fogli);
— carta di lavoro derivata dai piani di miglioramento forestale.

2. *La verifica istruttoria del gruppo di lavoro della giunta regionale*

Il gruppo di lavoro interassessorile per l'istruttoria del piano è stato costituito con decreto n. 52802 del 15 febbraio 1994 ed ha iniziato l'istruttoria della proposta in data 3 marzo 1994, con la presentazione del piano da parte del consorzio di gestione del parco. Il lavoro di istruttoria è quindi proseguito con verifiche individuali per settore di competenza e riunioni in data: 15 marzo 1994 (esame studi preliminari e prime ipotesi di lavoro), 1° giugno 1994 (presentazione delle valutazioni istruttorie), 9 novembre 1994 (verifica delle modifiche da apportarsi in sede istruttoria). Le verifiche settoriali hanno prodotto singoli elaborati di valutazione da parte dei servizi geologico, urbanistica, beni ambientali, parchi (per i due settori naturalistico e della fruizione), bonifica e canali ex demaniali, giuridico amministrativo.

L'esito delle valutazioni preliminari del gruppo di lavoro ha fatto emergere la necessità di apportare significative modifiche alla proposta di piano del consorzio, al fine di assicurare al piano i contenuti previsti dalla legislazione regionale e dai criteri adottati dalla giunta regionale, nonché per assicurare piena legittimità ed efficacia alle relative previsioni.

In particolare, sono emerse carenze conoscitive e di valutazioni di aspetti strategici per la realizzazione degli obiettivi del parco, segnatamente per i settori agricolo, forestale, faunistico e di tutela dei beni architettonici, come pure per assicurare al P.T.C. piena valenza paesistica.

3. *Il documento di controdeduzione del consorzio*

A seguito dell'esame delle osservazioni presentate alla proposta di piano, il consorzio ha deliberato, tra l'altro, l'accoglimento di una serie di osservazioni, che ponevano in evidenza la necessità di apportare variazioni sostanziali nel disegno pianificatorio complessivo, in modo tale da:

— delineare uno stato obiettivo e la strategia per raggiungerlo, troppo carente nella proposta di P.T.C.;

— attribuire significato o eliminare le unità di paesaggio che, così come identificate nella proposta di piano, hanno semplicemente valore descrittivo;

— definire una gerarchia di valore e di vincolo nel territorio;

— limitare il rinvio ai piani di settore, riducendo il numero di quelli previsti, anticipando al P.T.C. il contenuto dei più urgenti (cascine, agricoltura, boschi, sistemi di utilizzazione ricreativa e culturale), eliminando quelli che possono essere sostituiti da studi o regolamenti (ricerche archeologiche) anche e soprattutto per la lunghezza dei tempi);

— prevedere delle scadenze entro cui realizzare i piani di settore.

L'accoglimento delle suddette osservazioni, d'altra parte, implica una revisione generale del piano, per la quale, oltretutto, era necessario assumere ulteriori elementi conoscitivi e valutativi su diversi aspetti del territorio in questione, non esaminati compiutamente dagli studi preliminari alla proposta adottata dal consorzio.

Il consorzio, pertanto, si è limitato a rilevare la necessità di modificare il P.T.C. al fine di soddisfare le esigenze sopra rilevate, senza produrre alcuna proposta concreta di modifica conseguente a tali determinazioni.

Nel trasmettere quindi la proposta di P.T.C. alla regione si demandava implicitamente alla fase di verifica della giunta regionale il compito di provvedere ad apportare le modifiche conseguenti, secondo gli indirizzi forniti nel documento di controdeduzione approvato dall'assemblea consortile.

A tal fine, il consorzio, all'atto dell'approvazione delle controdeduzioni, proponeva uno stretto rapporto collaborativo con la regione nel corso dell'istruttoria di sua competenza.

4. *La collaborazione con il consorzio per la revisione della proposta di piano*

In relazione a tali determinazioni del consorzio ed all'esito delle valutazioni preliminari del gruppo di lavoro interassessorile, veniva confermata la necessità di procedere ad una sostanziale variazione del disegno complessivo del piano, con il conseguente impegno dello stesso gruppo di lavoro a procedere, d'intesa con il consorzio, alla messa a punto di tale revisione.

A tal fine, il consorzio ha convenuto, innanzitutto, sulla necessità di procedere all'assunzione degli elementi conoscitivi e di valutazione integrativi sugli aspetti agricoli, forestali, faunistici, urbanistici e di edilizia rurale e di fruizione turistica non assicurati dagli studi già disponibili e ritenuti necessari per il soddisfacimento delle esigenze progettuali richieste dallo stesso consorzio.

Sulla base di specifici finanziamenti assegnati dalla regione, il consorzio ha quindi predisposto la seguente documentazione, mettendola a disposizione della regione tra la primavera e l'estate del 1994:

— censimento cascine e nuclei rurali del parco;
— elaborazioni cartografiche per la pianificazione forestale;
— censimento delle aziende agricole;
— programma aree a parcheggio;
— carta dei sentieri;
— assemblaggio strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati;

— relazione preliminare per il piano faunistico.

Il consorzio, inoltre, ha assicurato la collaborazione al gruppo di lavoro, con funzioni di consulenza, da parte dei tecnici operanti presso lo stesso ente gestore.

5. *I criteri adottati per la revisione della proposta di piano*

In relazione a quanto convenuto con il consorzio e già sopra anticipato, il P.T.C. è stato sottoposto a completa revisione da parte del gruppo di lavoro della regione, la qualcosa ha comportato la riformulazione del piano anche sotto il profilo strutturale. Le esigenze di revisione prospettate dal consorzio, infatti, unitamente alle risultanze delle valutazioni istruttorie preliminari, determinavano la necessità di assumere differenti riferimenti tecnici e normativi rispetto a quelli adottati dagli estensori della proposta di P.T.C., certamente al fine di garantire gli obiettivi richiesti dalla l.r. 86/83, ma soprattutto per dare certezza giuridica alle relative previsioni ed immediata efficacia, in termini di effettiva operatività, alle indicazioni relative alla gestione delle risorse ed all'organizzazione della fruizione sociale dell'area protetta.

Particolarmente significativo ed impegnativo è stato, a questo proposito, lo sforzo progettuale a cui si è rivolto il gruppo per supplire alla genericità delle previsioni della proposta in esame ed al conseguente, eccessivo rinvio a successivi piani di settore.

In sostanza, il piano è stato ripensato allo scopo di ottenere il superamento di una logica meramente vincolistica e conservativa dello stato di fatto — supportata, peraltro, da una lettura sommaria e da una interpretazione superficiale del territorio — ritenuta pertanto non funzionale alle effettive esigenze di tutela del parco, sostituendola con un approccio progettuale più attento al controllo delle dinamiche, anche di tipo socio-economico, che incidono su quest'area, che consenta di garantire comunque il permanere dei valori ambientali e paesaggistici e delle risorse naturali — adeguatamente censite ed interpretate — sopratutto mediante l'applicazione di criteri gestionali che, con la dovuta flessibilità ma con il necessario rigore tecnico-scientifico, assicurino una tutela attiva di tali risorse, anche in funzione del loro recupero effettivo e del migliore uso a beneficio delle comunità locali e della collettività regionale.

A tal fine sono risultati essenziali gli elementi conoscitivi integrativi che il consorzio ha predisposto su indicazione della regione, la cui valutazione ha assunto rilevanza centrale nella formulazione della nuova proposta di piano.

La riformulazione del piano ha quindi presupposto la revisione dell'azzonamento su cui era strutturata la proposta originaria di P.T.C. e una diversa articolazione delle scelte di piano, sia in termini planimetrici che normativi.

La strategia del piano così modificato si basa innanzitutto sul riconoscimento del valore centrale dell'attività agricolo-forestale, rispetto alla quale il P.T.C. si propone come strumento di indirizzo e di incentivazione, al fine di orientarne l'evoluzione verso un riequilibrio che consenta la conservazione ed il miglioramento delle risorse forestali e la tutela del paesaggio rurale.

6. *La proposta di piano modificato a seguito della verifica istruttoria*

6.1. *Elaborati*

Il piano è composto dai seguenti elaborati:

— relazione

— norme tecniche di attuazione (44 articoli)

— tavole:

n. 1 «Articolazione del territorio agricolo e forestale»

n. 2 «Destinazioni prevalenti delle aree boscate»

n. 3 «Zone, elementi di interesse storico, paesistico e ambientale e sistema di fruizione»

— A: Elenco specie autoctone arboree e altoarbustivo

— B: Linee guida di intervento per le diverse destinazioni delle aree boscate

— C: Unità di paesaggio di Montevecchia: capisaldi identificativi

— D: Elenco complessi agricoli di valore storico e/o ambientale

— E: Schede aree degradate

— F: Descrizione dei siti di particolare rilievo geologico.

6.2. *Norme di inquadramento*

Le norme generali di inquadramento (titolo I delle N.T.A.) definiscono ambiti, contenuti ed effetti del P.T.C., in coerenza con la normativa generale di riferimento, e segnatamente le ll.rr. 86/83, 51/75 e 57/85, nonché con la legge quadro statale sulle aree protette (l. 394/91).

Vengono quindi stabilite le procedure di adeguamento della pianificazione urbanistica locale alle previsioni del P.T.C., secondo quanto stabilito dalla l.r. 86/83, mentre per le aree esterne al perimetro del parco, ricomprese entro i confini dei comuni interessati, vengono stabiliti i criteri a cui dovranno attenersi i PRG al fine di assicurare la tutela ambientale in modo coordinato con gli obiettivi del P.T.C.: particolare attenzione, in proposito, viene data alla tutela delle aree di margine, ai collegamenti funzionali alla fruizione dell'area protetta, alla necessità di prevenire effetti nocivi.

Nello stesso Titolo I sono identificati gli strumenti, i provvedimenti e procedimenti di attuazione del P.T.C.

In particolare vengono stabiliti contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi di settore dei regolamenti d'uso e del piano di gestione del parco, nonché del piano di gestione della riserva naturale.

Relativamente ai piani di settore, il P.T.C. prevede la redazione di soli tre piani, relativi a vegetazione, fauna e tempo libero: a questo proposito si rileva che, in virtù dei particolari approfondimenti progettuali dello stesso P.T.C., la dimensione e la portata dei piani di settore è qui risultata estremamente contenuta, dando atto che le stesse previsioni del piano territoriale ne consentono una immediata attuazione, senza necessità di rinvio a successivi strumenti di settore.

L'individuazione di una riserva naturale all'interno del parco ha reso necessario stabilire contenuti e procedure di formazione del relativo piano di gestione, come previsto dalla l.r. 86/83.

In analogia con quanto stabilito dai P.T.C. di parco già approvati, si stabiliscono procedure di verifica della compatibilità ambientale per particolari categorie di opere ed interventi non altrimenti precluse dalle altre disposizioni del piano.

6.3. *Norme generali di tutela*

Dando atto della relativa omogeneità del territorio del parco, si sono definite (nel titolo II delle N.T.A.) norme generali, da applicarsi entro i confini dell'area protetta, relative alla tutela paesistica ed ambientale, alla gestione agricola e forestale, all'edificabilità dei suoli: sono comunque fatte salve specifiche eccezioni, precisazioni ed integrazioni contenute nelle norme di zona e di settore di cui ai successivi titoli III e IV.

Si segnalano, in particolare, le disposizioni generali relative alla gestione agricolo-forestale.

Data la fisionomia e la riconosciuta vocazione del parco, tutto il territorio non ricompreso nelle aree edificate

è destinato dal P.T.C. al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri forestali ed agricoli, dando atto che il consolidamento dell'attività agro-forestale tradizionale costituisce il presupposto per la conservazione dei caratteri peculiari dell'area protetta.

Tutta la filosofia del piano si basa quindi sul riconoscimento di tale destinazione prevalente, rispetto alla quale devono essere evitate rigide prescrizioni vincolistiche, tali da contrastare inopportunamente le possibili dinamiche positive, funzionali alla valorizzazione socio-economica del comparto produttivo: il governo di tali dinamiche è quindi demandato a specifici indirizzi di conduzione forestale ed agricola, articolati in aree differenziate in base ai caratteri ed alle vocazioni individuate in un apposito elaborato cartografico (tavola III), con la funzione di orientare gli interventi in questo campo verso il potenziamento dei valori ecologici e paesistici del territorio rurale.

In coerenza con tale destinazione funzionale, l'edificabilità nel territorio rurale è sostanzialmente disciplinata, in tutto il parco secondo quanto previsto dalla l.r. 93/80: a questo proposito, comunque, la nuova edificazione è consentita solo se ne è accertata la funzionalità all'esercizio dell'attività agricola, mentre nell'area collinare è possibile solo in prossimità degli insediamenti rurali preesistenti. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni particolari inerenti i nuclei e gli aggregati di riconosciuto valore paesistico ed ambientale, contenuti in apposite norme del P.T.C.

6.4. *Confini*

La proposta di P.T.C. adottata dal consorzio prevede significative modifiche ai confini del parco definiti dalla legge istitutiva, prevalentemente in ampliamento, che il parco ha motivato sulla base di considerazioni di carattere prevalentemente geomorfologico.

Solo una parte di tali ampliamenti è stata ritenuta condivisibile dal gruppo di lavoro della regione, che al fine della loro valutazione si è attenuta alle indicazioni contenute nei criteri previsti dalla giunta regionale (d.g.r. 33075/88), secondo i quali le modifiche ai confini del parco debbono risultare funzionali alla migliore gestione del P.T.C. e trovare oggettive giustificazioni nella necessità di tutelare componenti ambientali che non possano essere convenientemente salvaguardate attraverso la formulazione dei criteri previsti dal piano per le aree esterne al parco.

Da questo punto di vista non sono apparse condivisibili buona parte delle modifiche in ampliamento proposte nella parte meridionale del parco, nei comuni di Lomagna e Missaglia, che estendono l'area protetta per circa 1200 ha. lungo alcuni tratti dei torrenti Molgora e Lavandaie. Le aree in questione, morfologicamente estranee al complesso collinare di Montevecchia, sono in parte già interessate da insediamenti produttivi consolidati e da impianti tecnologici, nonché da previsioni insediative di tipo residenziale già assentite dalla regione, e peraltro non presentano aspetti ambientali peculiari, meritevoli di specifici provvedimenti di tutela: una razionale organizzazione del territorio può conseguentemente essere garantita in queste aree dall'applicazione di criteri adeguati nella pianificazione urbanistica locale.

Tali ampliamenti, d'altra parte, sono stati oggetto della maggior parte delle osservazioni presentate al piano, delle quali, conseguentemente, si è proposto l'accoglimento.

Sulla base di altre osservazioni, invece, ed in funzione di una migliore identificazione dei confini, si sono proposti alcuni limitati ampliamenti, in comune di Olgiate Molgora e Missaglia, a tutela di alcune aree libere, parzialmente boscate.

6.5. *Zone ed elementi di interesse storico - paesistico ed ambientale.*

La tavola III del P.T.C. individua ambiti territoriali differenziati e complessi edificati di particolare interesse per il parco, per il quale sono stabilite specifiche disposizioni normative (contenute nel titolo III delle N.T.A.), che sostituiscono o integrano le norme generali del titolo II.

I principali ambiti di tutela naturale e paesistica individuati dal P.T.C. sono, rispettivamente, la riserva naturale di Santa Croce e dell'Alta Valle del Curone e l'unità di paesaggio di Montevecchia.

Il primo di tali ambiti riguarda l'individuazione di una riserva naturale, che ricomprende la Valle di Santa Croce ed i complessi boscati dell'Alta Valle del Curone: in queste località sono individuati i complessi boscati più compatti e di maggior pregio naturalistico del parco che, anche per la loro limitata accessibilità, appaiono vocati alla conservazione ed all'evoluzione guidata verso forme più mature di tipo climatico.

In base a tali orientamenti, la riserva è classificata parziale di interesse forestale e paesistico.

La riserva è sottoposta alle previsioni di uno specifico piano di gestione e comprende un'area di rispetto, nella quale è consentita la continuazione delle tradizionali attività agricolo-forestali.

L'unità di paesaggio di Montevecchia, invece, identifica un ambito unitario emergente, caratterizzato dalla presenza di una infrastrutturazione agricola di impianto storico, terrazzamenti e centuriazioni connessi ad importanti episodi storico - architettonici: è sottoposta a specifici indirizzi di tutela degli aspetti che la caratterizzano, in quanto costituisce, sotto questo profilo, il principale riferimento paesistico del parco. I capisaldi identificativi di tale unità di paesaggio, alla cui conservazione è orientata in particolare la tutela paesistica, sono descritti in apposito allegato al piano.

Altri elementi di particolare interesse paesistico sono riconosciuti nel patrimonio edilizio di significativo valore storico-architettonico, e per essi il P.T.C. detta la disciplina per la specifica tutela, attraverso distinte prescrizioni per aggregati storici e nuclei di antica formazione, complessi di notevole valore storico-culturale e ambientale, complessi agricoli di valore storico e/o ambientale.

Per tali elementi sono stati definiti, in particolare, gli specifici criteri paesistici finalizzati all'esercizio della subdelega da parte dei comuni della disciplina di cui alla legge 1497/39.

I complessi agricoli di valore storico e/o ambientale sono stati individuati sulla base dell'apposito censimento realizzato dal consorzio, sulla base del quale si sono definiti livelli di tutela differenziata in relazione al pregio architettonico ed al contesto paesistico entro il quale sono localizzati.

6.6. *Le zone edificate e le aree di trasformazione.*

Gli aggregati urbani sono stati ricompresi nel perimetro della zona di iniziativa comunale orientata, per la quale le scelte sono demandate alla pianificazione urbanistica comunale, per la quale si dettano gli opportuni indirizzi.

Gli insediamenti produttivi industriali presenti nel parco, all'esterno delle zone di iniziativa comunale, sono ricompresi in un'apposita zona di trasformazione migliorativa: si dà atto del rapporto non corretto di tali insediamenti con la realtà del parco, per l'impatto ambientale e paesistico che determinano, anche in relazione al contesto entro il quale sono localizzate. Non se ne prevede la rimozione, ma si indica la necessità di attuare

i necessari interventi di compatibilizzazione, da realizzarsi sulla base di specifiche convenzioni con il parco.

Il P.T.C. identifica, inoltre, due situazioni di assoluta incompatibilità con il parco, per le quali deve mutare l'attuale destinazione produttiva: nel primo caso si tratta di un allevamento intensivo di tipo industriale, da convertire a destinazione agricola compatibile; nel secondo caso si tratta di una zona destinata alla lavorazione di laterizi, ormai dismessa, da destinarsi al recupero per attrezzature di uso sociale di tipo ricreativo e sportivo.

Quest'ultima area è stata identificata dal P.T.C. come zona ad attrezzature per il pubblico, finalizzata alla realizzazione del verde attrezzato, pubblico o privato di interesse pubblico di livello consortile, in funzione ricreativa, sportiva, educativa, sociale o funzionale alla fruizione del parco: vi sono quindi consentiti gli interventi per la fruizione ammessa, ivi comprese attrezzature per la ristorazione, la residenza del personale di custodia, i parcheggi, assoggettati a convenzione con il parco e sottoposti alle procedure di D.C.A., nonché al rispetto di particolari prescrizioni atte a salvaguardare i caratteri ambientali e paesistici del parco.

Gli edifici e le relative aree di pertinenza destinati a specifiche funzioni del parco, quali l'organizzazione degli uffici, l'informazione per il pubblico, l'educazione ambientale, la didattica e la fruizione sono ricompresi nella zona ad attrezzature di servizio per il parco, nella quale sono unicamente consentiti gli interventi connessi alle funzioni sopra elencate.

6.7. *Norme di settore*

Il titolo IV delle norme di attuazione raccoglie le prescrizioni finalizzate alla tutela dell'ambiente, suddivise per i vari settori della vegetazione, del suolo e della fauna, nonché le prescrizioni relative al settore della fruizione e delle infrastrutture relativamente all'intero territorio del parco.

Un approfondimento particolare è stato dedicato all'art. 27, che contiene le prescrizioni relative all'attività selvicolturale ed alla gestione degli elementi arborei delle aree agricole; in tale sede infatti è apparso opportuno, come già spiegato in precedenza, inserire tutti gli elementi di dettaglio che l'aggiornamento dello studio forestale ha reso possibile non demandare ad una pianificazione di settore successiva.

Per la materia più strettamente forestale lo strumento pianificatorio immediatamente successivo al P.T.C. è infatti il piano di assestamento forestale; ad esso si affianca il piano di settore per il riassetto vegetazionale che ha per oggetto soprattutto le modalità di gestione degli ambienti vegetali fuori foresta quali le piante isolate, i filari, le siepi, le fasce alberate, che sono tutelati con appositi commi per le loro funzioni ecologica e paesaggistica.

A questo articolo è collegata la tav. 2 del P.T.C., che distingue per aree differenziate le funzioni che devono essere prioritariamente valorizzate nelle formazioni forestali (produttiva, di difesa idrogeologica, ricreativa, paesaggistico-estetica, di tutela dei valori naturalistici ed ambientali) secondo i criteri esplicitati nelle linee-guida dell'allegato B. All'articolo è inoltre collegato l'allegato A, che riporta l'elenco di riferimento per la definizione delle specie autoctone.

Particolare significato in relazione agli obiettivi strategici del P.T.C. ha l'art. 28, che ha per oggetto gli indirizzi e gli incentivi per l'esercizio dell'agricoltura.

Riconoscendo l'importante ruolo che in questo parco ha il presidio agricolo per la conservazione delle risorse ambientali e territoriali si è costruita una norma di impostazione non vincolistica, ma che punta tutto sulla capacità ed iniziativa dell'ente gestore di coinvolgere le aziende agricole nel raggiungimento degli obiettivi di piano, attraverso meccanismi incentivanti ed offerta di assistenza tecnica qualificata, anche per l'informazione e divulgazione sui regolamenti comunitari e sulle varie leggi di settore.

Data la centralità del tema si è ritenuto di introdurre un apposito strumento programmatorio, il «Programma attuativo di interventi economici ed incentivi per il riequilibrio agricolo-forestale del parco» il quale dovrà costituire parte integrante del piano di gestione del parco e garantire l'operatività ed efficacia del piano attraverso l'attivazione di interventi convenzionati con le realtà aziendali più attive e disponibili.

L'art. 29 riassume le norme di tutela geomorfologica e idrogeologica, anche con riferimento all'individuazione di alcuni elementi emergenti per particolare interesse geologico, geomorfologico e paesistico, identificati nella tav. 3: i circhi glaciali relitti e gli altri siti di affioramenti geologici.

Anche in questa materia non si è ritenuto necessario prevedere una successiva pianificazione di settore; il solo approfondimento previsto è il censimento della rete idrografica primaria e secondaria, comprendente anche gli elementi minori quali rogge e fontanili, che l'ente gestore dovrà predisporre ai fini di attribuirgli univocità di riferimento normativo.

Il tema delle aree degradate da sottoporre a recupero ambientale (art. 30) non riveste in questo parco particolare criticità; sono stati comunque individuati in tav. 3 quattro casi per i quali è prevista la predisposizione di progetti di recupero di iniziativa pubblica o privata (con convenzione).

Il recupero sarà indirizzato in senso naturalistico o per attrezzature per il tempo libero, secondo la destinazione di piano e le specificazioni contenute nelle schede di cui all'allegato E.

Gli articoli 31 (Tutela della flora e della vegetazione spontanea), 33 (Tutela della fauna ittica) e 34 (Tutela della fauna minore) riguardano più in particolare la tutela degli elementi naturalistici floristici e faunistici, non tanto in relazione alla protezione delle singole specie, per la quale si è giudicato sufficiente un rinvio alla normativa già vigente (l.r. 33/77, 31/89, 25/82), quanto dal punto di vista della protezione dei microambienti più importanti per la conservazione della biodiversità (piccole zone umide come stagni, acquitrini, fontanili, sponde dei torrenti, lembi di bosco a composizione floristica pregiata).

Alla pianificazione di settore (piano di settore per il riassetto vegetazionale e piano di settore faunistico) sono demandati i censimenti dettagliati dei biotopi di particolare interesse e l'eventuale specificazione di ulteriori limitazioni.

L'esercizio venatorio è vietato su tutto il territorio del parco, coerentemente con il disposto della legge 394/91; gli abbattimenti selettivi ed i prelievi consentiti dalla legge sono effettuati secondo le modalità da stabilirsi con il piano di settore faunistico, per l'approvazione del quale l'ente gestore del parco deve sentire la provincia di Lecco.

Anche per il settore delle attività ricreative, educative, sociali e culturali (artt. 35, 36, 37) è stato possibile, grazie ai dati disponibili, anticipare nel P.T.C. - oltre alla definizione delle zone da destinare alle attrezzature di servizio per il parco — l'indicazione dei percorsi costituenti principale riferimento per il sistema escursionistico e dei parcheggi di interesse del parco (indicati nella tav. 3).

Si è ritenuto comunque necessario mantenere il livello di approfondimento del piano di settore per la definizione di tutti gli elementi di dettaglio necessari ad un efficace controllo ed indirizzo della fruizione del parco

in maniera compatibile con la conservazione delle risorse naturali (riequilibrio dei flussi delle utenze, percorribilità pedonale, ciclabile, equestre, punti di sosta e aree pic-nic, agriturismo, ecc.) anche in relazione alle esigenze evidenziate dal piano di gestione della riserva.

6.8. *Norme finali*

Degne di rilievo, tra le norme finali, quelle riguardanti gli insediamenti incompatibili (art. 39) ed i poteri di deroga (art. 43).

Gli insediamenti incompatibili individuati dalla tav. 3 sono due strutture produttive in dismissione per le quali si prevede la riconversione funzionale a destinazione ricreativa, sportiva, educativa e sociale nel primo caso, a destinazione agricolo-produttiva nel secondo.

La possibilità di deroga alle norme del P.T.C. è contemplata solo per opere pubbliche o di interesse pubblico per cui sia dimostrata l'impraticabilità di una diversa localizzazione; in analogia a quanto previsto dal vigente regime normativo delle riserve naturali regionali (l.r. 86/83, art. 13) è prevista l'autorizzazione da parte della giunta regionale ed è inoltre introdotto a fini cautelativi un meccanismo di approfondimento progettuale per l'identificazione delle interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per ridurre, annullare o compensare eventuali effetti negativi.

Gruppo di lavoro interassessorile della giunta regionale (costituito con d.p.g.r. n. 52802 del 15 febbraio 1994)

Dott. Alberto Tenconi - Servizio tutela ambiente naturale e parchi (coordinatore)

Arch. Giulia Clotilde Rota - Servizio programmazione per l'area degli interventi sul territorio

Geom. Egle Freppa - Servizio segretariato di piano

Dott. Cinzia Margiocco - Servizio tutela ambiente naturale e parchi

Dott. Emilia Benfante - Servizio Giuridico amministrativo e per i beni ambientali

Arch. Maria Luisa Dagnino - Servizio urbanistica

Arch. Cinzia Pedrotti - Servizio beni ambientali

Dott. Dario Fossati - Servizio geologico

Dott. Paolo Baccolo - Servizio foreste

Arch. Barbara Capozzi - Servizio infrastruttura-bonifica canali ex demaniali

Dott. Vittorio Vigorita - Servizio faunistico

Segreteria tecnica del G.d.L.:

Alberto Tenconi, Cinzia Margiocco, Jolanda Negri, Giuseppe Mascheroni, Emilia Benfante, Cinzia Pedrotti.

Elaborazione grafica: M. d'A. Giuseppe Mascheroni

Consulenza tecnica del consorzio del parco:

Dott. Michele Cereda, Dott. Bruna Comini, Arch. Luisella Mauri.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Indice

TITOLO I - Norme di inquadramento
Art. 1 Ambiti e contenuti del piano territoriale
Art. 2 Elaborati del piano territoriale
Art. 3 Effetti del piano territoriale
Art. 4 Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali
Art. 5 Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del parco
Art. 6 Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano
Art. 7 Piani di settore
Art. 8 Piano della riserva naturale
Art. 9 Regolamenti d'uso
Art. 10 Piano di gestione
Art. 11 Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati
Art. 12 Pareri, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni d'uso, denunce all'ente gestore
Art. 13 Garanzie
Art. 14 Dichiarazione di compatibilità ambientale

TITOLO II - Norme generali di tutela
Art. 15 Norme generali di tutela ambientale e paesistica
Art. 16 Indirizzi e prescrizioni per la gestione agricola e forestale
Art. 17 Norme generali in materia edilizia

TITOLO III - Zone ed elementi di interesse storico-paesistico ed ambientale
Art. 18 Riserva naturale parziale della Valle Santa Croce e alta Val Curone
Art. 19 Unità di paesaggio di Montevecchia
Art. 20 Aggregati storici e nuclei di antica formazione
Art. 21 Complessi di notevole valore storico-culturale e ambientale
Art. 22 Complessi agricoli di valore storico e/o ambientale
Art. 23 Zona di iniziativa comunale orientata
Art. 24 Zona di trasformazione migliorativa
Art. 25 Zona ad attrezzature per il pubblico
Art. 26 Zona ad attrezzature di servizio per il parco

TITOLO IV - Norme di settore
Art. 27 Attività selvicolturale ed elementi arborei delle aree agricole
Art. 28 Indirizzi ed incentivi per l'esercizio dell'agricoltura
Art. 29 Tutela geologica ed idrogeologica
Art. 30 Aree degradate
Art. 31 Tutela della flora e della vegetazione spontanea
Art. 32 Conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma
Art. 33 Tutela della fauna ittica
Art. 34 Tutela della fauna minore
Art. 35 Attività ricreative, educative, sociali e culturali
Art. 36 Viabilità e percorsi
Art. 37 Parcheggi
Art. 38 Reti di distribuzione, impianti e infrastrutture

TITOLO V - Norme finali
Art. 39 Insediamenti incompatibili
Art. 40 Acquisizione di aree
Art. 41 Vigilanza
Art. 42 Repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative
Art. 43 Poteri di deroga
Art. 44 Accordi di programma

ALLEGATO A: Elenco specie autoctone arboree e altoarbustive

ALLEGATO B: Linee-guida di intervento per le diverse destinazioni delle arcè boscate

ALLEGATO C: Unità di paesaggio di Montevecchia: capisaldi identificativi

ALLEGATO D: Elenco complessi agricoli di valore storico e/o ambientale

ALLEGATO E: Schede aree degradate

ALLEGATO F: Descrizione dei siti di particolare rilievo geologico

---

TITOLO I
Norme di inquadramento

Art. 1
(Ambiti e contenuti del piano territoriale)

1. Il presente piano territoriale di coordinamento ha natura ed effetti di piano territoriale regionale ai sensi degli artt. 4 e 7, l.r. 15 aprile 1975, n. 51 ed è approvato con i contenuti di cui all'art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il piano territoriale assume anche i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il presente piano apporta le modifiche al perimetro approvato con l.r. 16 settembre 1983, n. 77, necessarie per il miglior assetto territoriale.

Art. 2
(Elaborati del piano territoriale)

1. Il piano territoriale si compone dei seguenti elaborati:

— Relazione

— Norme tecniche di attuazione con allegati:
A Elenco specie autoctone arboree e altoarbustive
B Linee-guida di intervento per le diverse destinazioni delle aree boscate
C Unità di paesaggio di Montevecchia: capisaldi identificativi
D Elenco complessi agricoli di valore storico e/o ambientale
E Schede aree degradate
F Descrizione dei siti di particolare rilievo geologico

— Tavole:
n. 1 Articolazione del territorio agricolo e forestale
n. 2 Destinazione prevalenti delle aree boscate
n. 3 Zone, elementi di interesse storico, paesistico e ambientale e sistema di fruizione

Art. 3
(Effetti del piano territoriale)

1. I rapporti tra il P.T.C. e gli strumenti di pianificazione comprensoriale, ove formati, sono regolati dall'art. 18, primo e secondo comma l.r. 30 novembre 1983, n. 86.

2. Le previsioni urbanistiche del P.T.C. sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

Art. 4
(Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali)

1. I comuni interessati devono apportare, relativamente alle aree comprese nel perimetro del parco, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente P.T.C., con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale, tutte le correzioni conseguenti recependo il perimetro e la zonizzazione del P.T.C. e inserendo nelle norme tecniche di attuazione il rinvio alle presenti norme.

2. I comuni medesimi devono, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente P.T.C., provvedere con apposita variante all'aggiornamento dei propri strumenti urbanisti generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del parco tenendo conto degli indirizzi derivanti dal P.T.C.

Art. 5
(Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del parco)

1. Entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente P.T.C. i comuni del parco devono provvedere, con apposita variante, all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali relativamente alle aree esterne al perimetro del parco tenendo conto dei seguenti indirizzi:

a) le aree marginali al perimetro del parco devono essere prevalentemente destinate all'esercizio dell'agricoltura o mantenute a verde boschivo; in nessun caso dovranno essere previsti nuovi insediamenti a ridosso del margine boscato;

b) dovranno essere tutelate e salvaguardate le superfici a bosco esistenti nonché le aree a destinazione agricolo-boschiva;

c) dovrà essere prestata particolare attenzione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno tutelando specificatamente la stabilità dei versanti e salvaguardando l'assetto idrogeologico;

d) la pianificazione comunale dovrà essere orientata alla tutela dei molteplici coni visuali indirizzati dal territorio circostante al parco e dal parco al territorio circostante;

e) le nuove espansioni residenziali non dovranno saldarsi all'edificato dei nuclei storici del parco nei casi in cui tali nuclei siano collocati a confine) e dovranno tenersi a debita distanza;

f) l'aggregato urbano dovrà, preferibilmente, essere definito da perimetri continui, al fine di conseguire il minor consumo delle risorse naturali e territoriali;

g) il patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale deve essere censito; l'uso di questo patrimonio deve essere puntualmente disciplinato con prescrizioni specifiche;

h) devono essere censite le cascine in attività e dismesse e definiti i tipi di intervento finalizzati alla conservazione degli elementi storici e architettonici di valore;

i) salvo preesistenze, le attività industriali dovranno essere collocate a congrua distanza dai confini del parco, con previsione di barriere a verde e alberature; dovrà escludersi in ogni caso l'insediamento di nuove industrie insalubri di prima classe in aree o costruzioni limitrofe al parco, nonché l'ammodernamento degli impianti industriali esistenti classificati insalubri di prima classe che non sia finalizzato alla riduzione dei fattori di inquinamento e di rischio industriale;

l) lungo le strade che conducono al parco devono essere mantenute le alberature, il cui taglio è limitato a ragioni di sicurezza o di pubblica utilità con l'obbligo di ripiantumazione;

m) dovranno essere altresì definiti i parcheggi perimetrali, la continuità dei percorsi ricreativi in coerenza con le previsioni del presente piano.

Art. 6
(Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano)

1. Sono strumenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale:

a) i piani di settore;

b) il piano della riserva;

c) i regolamenti d'uso;

d) il piano di gestione;

e) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati;

f) i pareri, le autorizzazioni, le concessioni d'uso, le denunce all'ente gestore previsti dalle presenti norme e dalla vigente legislazione.

2. Il piano territoriale è attuato dall'ente gestore; collaborano all'attuazione del piano, con propri atti e progetti, l'amministrazione provinciale di Lecco, i comuni interessati, gli altri enti pubblici, i privati singoli e associati. L'ente gestore promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.

Art. 7
(Piani di settore)

1. L'ente gestore predispone piani di attuazione per settori funzionali, con particolare riguardo ai settori di cui al titolo IV.

2. I piani di settore sono i seguenti:

a) riassetto vegetazionale (artt. 27, 31)

b) tutela e gestione del patrimonio faunistico (art. 32, 33, 34)

c) attività ricreative, educative, sociali e culturali (artt. 25, 35).

3. Il piano di settore è adottato dall'ente gestore, quindi pubblicato mediante deposito presso la segreteria dell'ente gestore, che ne trasmette copia agli enti interessati e ne dà avviso al pubblico; l'avviso di deposito è dato mediante pubblicazione all'albo dell'ente gestore e di tutti gli enti interessati; nei 30 giorni successivi al deposito chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.

4. Il piano è approvato dall'ente gestore, con le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni; in mancanza di osservazioni, il piano è definitivamente approvato.

5. Il piano diventa esecutivo dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo dell'ente gestore della deliberazione definitiva di approvazione, ed è trasmesso in copia entro i 20 giorni successivi alla pubblicazione stessa alla giunta regionale.

6. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione del piano di settore fino all'approvazione del piano stesso e, comunque, per non oltre 5 anni dalla prima data si applicano al piano attuativo di settore le misure di salvaguardia.

7. I piani di settore individuati dal secondo comma possono essere adottati ed approvati anche per stralci, seguendo le medesime procedure di cui ai precedenti commi; anche in tal caso si applicano le salvaguardie di cui al sesto comma.

8. L'ente gestore può adottare ai sensi del terzo comma piani anche per settori diversi da quelli individuati dal secondo comma, da trasmettere unitamente alle eventuali osservazioni e controdeduzioni alla giunta regionale che, esaminate le osservazioni, procede all'approvazione; anche per tali piani si applicano le salvaguardie di cui al sesto comma.

Art. 8
(Piano della riserva naturale)

1. L'ente gestore gestisce la riserva naturale del parco in base alle norme del presente piano e, per quanto dal piano stesso non specificatamente disciplinato, in base alle disposizioni del titolo II — capo I — della l.r. 30 novembre 1983, n. 86.

2. Il piano della riserva è adottato dall'ente gestore con le procedure di cui all'art. 7, terzo comma, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione del presente piano ed approvato dalla giunta regionale.

3. Dalla data di pubblicazione del piano della riserva fino a quella di approvazione da parte della giunta regionale e comunque per non oltre 5 anni dalla pubblicazione del piano stesso, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 7, sesto comma.

4. Il piano della riserva dovrà essere preceduto da studi interdisciplinari, basati sull'analisi dettagliata delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa e le tendenza evolutive.

5. In relazione ai predetti studi e al proprio contenuto programmatorio il piano della riserva potrà procedere ad una specifica articolazione del territorio della riserva e della relativa area di rispetto, dettando particolari prescrizioni e indicazioni progettuali in funzione del perseguimento delle finalità della riserva e prevedendo norme per la regolamentazione delle attività antropiche esistenti e della fruizione scientifica, didattica ed escursionistica.

6. Il piano della riserva deve in particolare:

a. individuare le aree di maggior interesse scientifico e conservazionistico, nonché le aree maggiormente sensibili all'interferenza antropica;

b) prevedere, con le relative priorità, le attività e gli interventi atti a sorvegliare e a orientare scientificamente l'evoluzione delle biocenosi forestali;

c) determinare con le relative priorità, gli eventuali interventi di gestione faunistica nonché gli interventi forestali di particolare rilevanza per il patrimonio faunistico;

d) determinare, in connessione alle emergenze naturali individuate, le modalità di fruizione didattica ed escursionistica compatibili con la conservazione delle risorse; dovrà inoltre studiare, in coerenza con il piano di settore per le attività ricreative, educative, sociali e culturali, ove esistente, le più opportune soluzioni per diminuire il carico di transito e sosta lungo la strada di attraversamento della riserva con l'obiettivo di scoraggiarne la percorrenza da parte dei non residenti per evitare il disturbo e il frammentamento dei due versanti boscati;

e) determinare le priorità di acquisizione pubblica dei terreni;

f) integrare le funzioni e la gestione della riserva nel contesto socio-economico del territorio e in particolare del parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

7. Il piano della riserva, in relazione ai predetti contenuti e con riferimento alla zona di riserva naturale ed alla relativa area di rispetto deve essere costituito dai seguenti elaborati:

a) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio corredati dalle relative carte tematiche;

b) una relazione che espliciti gli obiettivi generali del piano, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

c) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore a 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano stesso e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei contenuti;

d) le norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

e) un programma di interventi determinati nel tempo con le indicazioni delle risorse finanziarie necessarie e delle possibili forme del finanziamento stesso.

8. Il piano della riserva sostituisce, per la rispettiva zona e per l'area di rispetto, i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso assumendone i contenuti, nel caso in cui detti strumenti attuativi contengano norme concernenti in tutto o in parte il territorio della riserva naturale.

9. In assenza del piano della riserva, le previsioni dei piani di settore eventualmente interessanti la riserva naturale e la relativa area di rispetto sono subordinati, diversamente da quanto disciplinato dall'art. 7, quarto comma, all'approvazione della giunta regionale.

10. Relativamente alle aree boscate, come definite dall'art. 3, l.r. 22 dicembre 1989, n. 80, comprese nella zona di riserva naturale, il relativo piano della riserva, in connessione a motivate esigenze di conservazione della fauna selvatica, può modificare le prescrizioni contenute nei piani di assestamento esistenti; nel caso in cui il piano della riserva venga predisposto ed approvato precedentemente ai piani di assestamento, esso ne assume l'efficacia ed i contenuti tipici previsti dalla vigente normativa regionale.

Art. 9
(Regolamenti d'uso)

1. I regolamenti per l'uso dei territori e dei beni, nonché per la gestione dei servizi sono approvati dall'ente gestore.

2. I regolamenti divengono esecutivi a seguito di ripubblicazione per 15 giorni consecutivi, da effettuarsi dopo il favorevole controllo dell'organo regionale, all'albo dell'ente gestore; i regolamenti sono altresì pubblicati agli albi dei comuni interessati.

3. Entro 20 giorni dalla intervenuta esecutività i regolamenti sono trasmessi alla giunta regionale.

Art. 10
(Piano di gestione)

1. Il piano di gestione costituisce strumento di programmazione economico-sociale di attuazione delle finalità del P.T.C. ed è predisposto dall'ente gestore e proposto alla giunta regionale per l'approvazione.

2. Il piano di gestione ha validità triennale, è articolato in programmi attuativi annuali ed è finalizzato all'attuazione degli interventi ed attività propri dell'ente gestore del parco ed all'incentivazione delle attività economico-sociali compatibili con le finalità del P.T.C.; esso definisce:

a) il programma di interventi economici ed incentivi per il riequilibrio agricolo-forestale del parco, di cui all'art. 28;

b) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale, storico-culturale e architettonico;

c) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo e la fruizione sociale compatibili con gli obiettivi del P.T.C.;

d) la priorità degli interventi e le previsioni di spesa per l'attuazione del piano di gestione, anche in relazione con le possibilità di finanziamento derivanti dalla regione o da soggetti diversi per i settori di cui al primo comma dell'art. 3, l.r. 86/83.

3. Il piano di gestione e i suoi programmi annuali sono costituiti dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) elenco degli interventi da realizzare — compresi gli interventi inseriti nello specifico programma per il riequilibrio agricolo-forestale — con le relative modalità di attuazione;

c) descrizione o documentazione cartografica degli interventi;

d) relazione finanziaria, con indicazione delle spese a carico dell'ente gestore e, se del caso, degli enti interessati o dei privati, nonché delle fonti di finanziamento pubbliche e private che si presume di reperire per far fronte a tali spese.

Art. 11
(Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati)

1. Per gli interventi esecutivi dell'ente gestore, qualora comportino l'espropriazione o l'occupazione temporanea della proprietà privata, la relativa deliberazione di approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

2. Gli interventi di cui al presente articolo, programmati ed approvati dagli enti interessati, vanno sottoposti al preventivo parere dell'ente gestore, il quale potrà imporre modificazioni o prescrizioni esecutive vincolanti.

3. L'intervento esecutivo convenzionato con i proprietari di beni immobili e con operatori privati è sottoposto all'approvazione dell'ente gestore.

Art. 12
(Pareri, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni d'uso, denunce all'ente gestore)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, l.r. 28 aprile 1995, n. 31, sono sottoposti a parere obbligatorio dell'ente gestore anche:

a) gli atti e i provvedimenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), quarto comma, art. 21, l.r. 86/83;

b) specifici interventi e provvedimenti per i quali le norme del presente piano territoriale, i piani di settore e i regolamenti d'uso prevedano esplicitamente il parere dell'ente gestore.

2. Nei casi di cui al primo comma, lett. b), l'ente gestore deve esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento degli atti; qualora entro detto termine l'ente gestore non provveda ad esprimersi, il parere si intende favorevole; nei casi di cui alla lett. a) del primo comma si applicano i disposti di cui al sesto comma, art. 21, l.r. 86/83.

3. Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei comuni del parco, l'ente gestore, oltre ai comuni del parco interessati, deve esprimere, nell'ambito delle procedure previste dalla vigente legislazione, apposito parere, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla relativa richiesta, sulla base della relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 14, decimo comma; a tal fine l'ente gestore e i comuni del parco interessati devono necessariamente partecipare alla conferenza dei servizi convocata a' termini dell'art. 3, d.p.r. 383/94; in tal caso il parere è reso, sempre sulla base della predetta relazione di compatibilità ambientale, nell'ambito della conferenza dei servizi, con le modalità di cui all'art. 4, dello stesso d.p.r. 383/94.

4. Le autorizzazioni di competenza dell'ente gestore previste dalla vigente legislazione, nonché dalle norme del presente piano, sono emesse, fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza, con le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale.

5. I nulla osta di competenza dell'ente gestore, previsti, in materia forestale, dalle presenti norme, devono essere rilasciati nel termine e con le procedure di cui all'art. 27, quindicesimo comma.

6. La gestione di servizi di interesse del parco può avvenire mediante concessione d'uso o di gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie; nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo, da parte dell'ente gestore, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'ente gestore del parco delle attrezzature alla scadenza della concessione.

7. Nei casi di interventi soggetti a denuncia all'ente gestore, previsti dalla vigente legislazione o dalle norme del presente piano territoriale, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione, con indicazione delle eventuali migliorie ambientali o colturali derivanti dall'intervento. Il presidente dell'ente gestore, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della denuncia, può inibire l'intervento o dettare prescrizioni esecutive; a tal fine le opere non possono iniziare prima della scadenza di detto termine.

8. L'ente gestore, con proprio regolamento, può stabilire, in relazione alla natura e rilevanza degli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia, quale specifica documentazione illustrativa e tecnica debba essere prodotta in allegato alla istanza di autorizzazione o alle denunce.

Art. 13
(Garanzie)

1. In caso di intervento convenzionato, autorizzato, in concessione o soggetto a denuncia l'ente gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie, rilasciate da primari istituti bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico e, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ente gestore.

Art. 14
(Dichiarazione di compatibilità ambientale)

1. In tutte le zone del presente P.T.C. sono soggetti a dichiarazione di compatibilità ambientale i seguenti interventi:

a) opere di viabilità extraurbane e rete dei trasporti sovracomunali compreso l'ampliamento o la rettifica dei tracciati esistenti;

b) opere di depurazione delle acque o di loro captazione e distribuzione, con esclusione delle reti minori di allacciamento alle singole utenze;

c) realizzazione di nuovi oleodotti, gasdotti ed elettrodotti con tensione di esercizio superiore a 30 kvolt;

d) opere di regimazione e bonifica idraulico-forestale, perforazione di pozzi;

e) realizzazione di nuove costruzioni destinate ad attrezzature sportive o turistico-ricettive, che non costituiscono semplice pertinenza di edifici già esistenti;

f) interventi di trasformazione migliorativa relativi ad insediamenti industriali o produttivi di cui all'art. 24;

g) impianti di trattamento rifiuti.

La procedura di D.C.A. ha l'obiettivo di accertare gli effetti sull'ambiente indotti dall'intervento proposto, al fine di dimostrarne la compatibilità con l'ambiente stesso, inteso nella complessità descritta al secondo comma, lett. c).

2. La D.C.A. è redatta sulla base di uno studio interdisciplinare, redatto da professionisti esperti in materia ambientale e pianificatoria che, sotto la loro personale responsabilità:

a) garantiscano il rispetto di ogni disposizione del presente piano territoriale, nonché di piani di settore e di regolamenti d'uso;

b) garantiscano il rispetto della vigente legislazione in materia di tutela ambientale;

c) indichino i dati necessari per individuare e valutare gli effetti negativi, diretti e indiretti che l'intervento può avere sull'ambiente, inteso nei seguenti fattori e nell'interazione tra i fattori stessi: l'uomo, la flora, la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, inteso come contesto di sistemi naturali e storico-culturali, anche di tipo agrario;

d) descrivano le misure per evitare o annullare o ridurre al minimo e possibilmente compensare gli effetti negativi sull'ambiente;

e) riassumano in una sintesi non tecnica le indicazioni di cui alle lett. b), c) d).

3. Gli elementi essenziali della valutazione e delle soluzioni tecniche adottate sono trasfusi in una convenzione, a cura e spese del richiedente, da stipularsi con l'ente gestore, nella quale è altresì determinato l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabile o recuperabili; l'inizio dei lavori è subordinato alla preventiva stipula della convenzione.

4. L'ente gestore approva la convenzione; la relativa deliberazione, unitamente alla bozza di convenzione e allo studio interdisciplinare, è depositata in libera visione presso la segreteria dell'ente gestore per 30 giorni consecutivi.

5. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al quarto comma, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni.

6. L'ente gestore, successivamente alla scadenza dei termini di cui al quinto comma, approva definitivamente, esaminate le eventuali osservazioni, la convenzione.

7. In relazione alla speciale natura dell'opera e agli interessi ambientali coinvolti, l'ente gestore, prima della deliberazione di cui al quarto comma o durante il periodo di pubblicazione, può sollecitare il contributo di enti pubblici o associazioni ambientaliste nonché della USSL competente per territorio.

8. La trasformazione dell'uso del suolo delle aree boscate, dove ammissibile in base alle presenti norme, deve essere preceduta, qualora ricada nelle aree individuate con le sigle BE, AFE, AFN nella tav. 1 del presente piano, da uno studio di compatibilità ambientale, nel quale dovranno essere considerati:

a) il significato delle specie presenti e della loro associazione in termini di frequenza nel territorio del parco;

b) il significato faunistico della formazione e le possibilità di vicarianza;

c) il significato paesaggistico;

d) il significato per l'uso ricreativo;

e) gli aspetti di difesa idrogeologica.

9. Nel caso di cui all'ottavo comma, l'ente gestore si esprime, a termine della vigente legislazione forestale, sulla base del predetto studio di compatibilità ambientale imponendo, se del caso, misure compensative degli impatti risultanti dallo studio medesimo.

10. Gli elementi di cui al secondo comma, lett. b), c), d), e), debbono essere contenuti anche in un'apposita relazione da presentarsi in occasione della progettazione di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti, in cui la localizzazione e le scelte del tracciato siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle

degli strumenti urbanistici dei comuni del parco interessati; sulla base di detta relazione l'ente gestore si esprime a termini dell'art. 12, terzo comma.

TITOLO II
Norme generali di tutela

Art. 15
(Norme generali di tutela ambientale e paesistica)

1. Ai fini della salvaguardia ambientale e paesistica, si applicano in tutto il territorio del parco le disposizioni generali di cui al presente titolo, nonché le norme relative a ciascun settore di interesse pubblico di cui al successivo titolo IV, fatte salve le eventuali specificazione o eccezioni previste dalla disciplina delle zone o elementi di interesse storico-paesistico ed ambientale di cui al titolo III.

2. In tutto il territorio del parco sono vietati:

a) l'insediamento di nuovi impianti tecnologici e produttivi, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 23 e 24;

b) l'apertura di nuove attività di cava;

c) lo spianamento dei terrazzamenti a ronchi anche se non più coltivati;

d) la realizzazione di discariche controllate di rifiuti solidi urbani o assimilabili, o speciali, o tossico-nocivi; sono ammesse solo le discariche di seconda categoria — tipo A (per inerti) —, ai soli fini di recupero ambientale, sulla base di un progetto di recupero, in osservanza delle norme del presente piano, approvato dall'ente gestore ed autorizzato ai sensi delle leggi vigenti;

e) la realizzazione di impianti di termodistruzione di rifiuti; a realizzazione di piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti, ad esclusione delle piazzole, nonché di impianti di compostaggio di livello comunale è consentita nelle sole zone di trasformazione migliorativa di cui al successivo art. 24 e nelle zone di iniziativa comunale orientata di cui al successivo art. 23; in tali casi la realizzazione è comunque subordinata a dichiarazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 14; su di essa dovrà essere presentato un approfondito studio di valutazione di impatto ambientale il quale dovrà in primo luogo dimostrare chiaramente l'impossibilità di ubicazione dell'impianto al di fuori del parco.

3. Nella realizzazione e sistemazione dei giardini e delle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservate le principali caratteristiche morfologiche del terreno e le piante d'alto fusto presenti, salvo se deperienti o pericolanti; i nuovi impianti di giardino e la modificazione degli esistenti sono da realizzarsi con essenze preferibilmente autoctone; i piazzali, i viali, le piste di accesso devono essere realizzate con materiali filtranti.

4. In tutto il territorio del parco le recinzioni sono consentite esclusivamente per le aree di pertinenza delle abitazioni e delle strutture aziendali, nonché per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di vivai, di colture pregiate o di particolare valore, nei quali casi sono da eliminarsi una volta cessato l'utilizzo; non possono comunque essere realizzate recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in cls e simili, anche ad elementi discontinui, fatta salva la realizzazione di muretti a secco; le recinzioni devono garantire il regolare deflusso delle acque ed avere un'altezza non superiore a cm 150; qualora come recinzione, o a integrazione della stessa, vengano utilizzate siepi o schermi vegetali, questi devono essere realizzati mediante l'impiego delle specie elencate nell'allegato A alle presenti norme ed altre autorizzate dall'ente gestore che, nell'ambito della procedura autorizzativa ex lege 1497/39, può dettare specifiche prescrizioni in ordine alla compatibilità paesistico-ambientale delle recinzioni.

5. In tutto il territorio del parco, salvo che nella zona di iniziativa comunale orientata di cui al successivo art. 23, è vietata l'apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo; è comunque sempre ammessa la segnaletica pubblica compresa quella al servizio del parco, nonché viaria, turistica e indicante edifici, servizi pubblici o aziende agricole; i cartelli e manufatti pubblicitari non rientranti nelle categorie sopra descritte esistenti alla data di entrata in vigore del presente PTC dovranno essere rimossi entro 12 mesi dalla stessa data; con apposito regolamento l'ente gestore detta disposizioni per le caratteristiche tecniche cui attenersi nella realizzazione della nuova cartellonistica consentita di natura turistica o diretta all'indicazione di servizi pubblici, edifici o aziende agricole.

Art. 16
(Indirizzi e prescrizioni per la gestione agricola e forestale)

1. Tutte le aree ricomprese nel perimetro del parco, fatte salve le zone edificate disciplinate dai successivi articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ed identificate in tav. 3, sono destinate al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri forestali ed agricoli e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali. Gli interventi devono tendere alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.

2. La gestione agricola e forestale del territorio del parco deve orientare l'evoluzione dell'ambiente naturale e antropico verso un riequilibrio che consenta la conservazione e il miglioramento delle risorse forestali e la tutela del paesaggio rurale, elementi caratterizzanti il parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

3. A tale scopo l'ente gestore, nell'attuazione delle procedure di cui alle ll.rr. 27 gennaio 1977, n. 9 e 5 aprile 1976, n. 8, come modificata dalla l.r. 22 dicembre 1989, n. 80, nonché nella programmazione degli interventi attivi di gestione, applica indirizzi differenziati a seconda delle diverse vocazioni del territorio agricolo-forestale, indicati con appositi simboli grafici e sigle nella tav. 1: articolazione del territorio agricolo e forestale.

4. Gli indirizzi per la gestione agricolo-forestale sono i seguenti:

a) le aree identificate dalla sigla BC sono le aree boscate da destinare alla conservazione forestale per la tutela delle formazioni di pregio; in esse la presenza e le possibilità di una corretta evoluzione dei popolamenti forestali devono costituire l'elemento centrale nella pianificazione e gestione e pertanto è da evitare ogni trasformazione nell'uso del suolo; è opportuna la loro acquisizione da parte dell'ente gestore, per garantire l'esecuzione di interventi di protezione attiva;

b) le aree identificate dalla sigla BE sono aree prevalentemente forestali da destinare alla tutela delle funzioni ecologiche complessive del bosco; la dimensione di questi nuclei boscati ne fa elementi di notevole importanza in questo contesto territoriale e pertanto deve essere perseguita la loro tutela complessiva, consentendo solo eventuali trasformazioni verso l'uso agricolo in ambiti già in passato coltivati, e solo previa valutazione dell'impatto; la trasformazione deve essere volta ad introdurre diversità nell'ambiente; allo scopo di mantenere gli ecotoni di margine e di consentire l'alimentazione della fauna superiore viene inoltre favorito in queste aree il mantenimento delle attività agricole esistenti, intercluse all'interno delle aree boscate;

c) le aree identificate dalla sigla BEN sono aree prevalentemente forestali caratterizzate da scarso disturbo antropico, da destinare alla tutela delle funzioni ecologiche complessive del bosco; in esse va mantenuta l'attuale situazione di scarso disturbo ed è opportuna l'acquisizione da parte dell'ente gestore;

d) le aree identificate dalla sigla AFE sono aree agricolo-forestali nelle quali i popolamenti boscati assumono il ruolo di connessione fra ambienti a maggior naturalità, da destinare alla ricomposizione ambientale; in esse deve essere evitata la trasformazione dei boschi ed incentivato il rimboschimento degli spazi coltivati;

e) le aree identificate dalla sigla AFP sono aree agricolo-forestali da destinare alla conservazione del paesaggio rurale tipico del parco (ronchi); in esse occorre incentivare l'esercizio di attività agricole in modo tale da porre un freno all'alterazione di elevati valori paesaggistici causata dall'avanzata del bosco;

f) le aree identificate dalla sigla AT sono aree agricole di importanza paesistica in cui l'esercizio dell'agricoltura deve essere considerato valore preminente, da esercitarsi però nel rispetto della morfologia dei luoghi e con il recupero di componenti arboree ed arbustive (siepi e filari); è possibile la trasformazione del bosco in coltivo;

g) le aree identificate dalla sigla A sono aree agricole in cui è confermata la destinazione d'uso senza indirizzi particolari.

5. La pianificazione di settore, attraverso gli strumenti specificati al successivo art. 27, undicesimo comma, può aggiornare la delimitazione delle aree indicate in tav. 1 e può introdurre specificazioni degli indirizzi di gestione di cui al quarto comma.

Art. 17
(Norme generali in materia edilizia)

1. Salvo diverse prescrizioni di zona, la nuova edificazione è ammessa unicamente se al servizio dell'agricoltura, per i soggetti e secondo le procedure di cui alla l.r. 7 giugno 1980, n. 93, nell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Nelle aree ricomprese nell'ambito paesistico di pianura, identificato con apposito segno grafico nella tav. 3, l'edificazione è ammessa secondo i disposti di cui alla l.r. 7 giugno 1980, n. 93 e fatto comunque salvo quanto previsto ai successivi artt. 20, 21 e 22.

3. Nelle aree ricomprese nell'ambito paesistico di collina, identificato con apposito segno grafico nella tav. 3, è ammessa esclusivamente la nuova edificazione destinata ad attività agricolo-produttiva, entro i limiti di cui all'art. 2, terzo comma della l.r. 93/80, da realizzarsi in prossimità ed a completamento di insediamenti agricoli preesistenti all'entrata in vigore del presente piano, fatto salvo comunque quanto previsto per i complessi di valore storico e/o ambientale di cui al successivo art. 22.

4. Al fine del computo dei volumi realizzabili ai sensi del secondo e terzo comma è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non contigui, ma ricompresi entro il perimetro del parco; i limiti così determinati possono essere superati, nel rispetto, comunque di quanto previsto dall'art. 2, quarto comma l.r. 93/80, solo per la realizzazione di volumi agricolo-produttivi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dallo SPAFA competente, attestante le effettive esigenze di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario; è in ogni caso vietata la realizzazione di nuovi edifici, ove possano essere recuperati spazi e volumi idonei all'interno di edifici esistenti.

5. Per gli edifici e strutture rurali esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, fatte salve le specifiche disposizioni di cui agli artt. 18, 20, 21 e 22, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31, l. 457/78;

b) restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, l. 157/78, anche ai fini del riuso per destinazione extraagricola, con possibilità di ampliamento secondo gli indici volumetrici stabiliti dai piani regolatori comunali, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo sesto comma.

6. Il mutamento di destinazione d'uso di edifici rurali esistenti è ammesso, in conformità con lo strumento urbanistico comunale, secondo le seguenti prescrizioni:

a) la ristrutturazione dei volumi esistenti deve essere compatibile con la struttura tipo-morfologica dell'organismo esistente e del complesso edilizio e non modificarla;

b) è consentito anche il mutamento parziale di destinazione d'uso degli edifici dismessi dall'agricoltura compresi in complessi rurali ancora attivi;

c) il rilascio della concessione edilizia è condizionato alla preventiva rinuncia da parte del proprietario e del conduttore alla realizzazione di nuovi volumi aventi destinazione agricola, per un termine di dieci anni, con atto da trascriversi nei registri immobiliari su tutti i terreni di proprietà costituenti l'azienda agricola; la rinuncia non è richiesta nel caso di cui alla lettera b), qualora il riuso riguardi il recupero delle abitazioni dei salariati;

d) il piano regolatore comunale determina le destinazioni ammesse nel caso di trasformazione d'uso, con preferenza verso destinazioni socio-ricreative, turistiche, sportive, culturali, ricettive, laboratori d'arti, mestieri o professioni; sono comunque escluse le attività produttive industriali, l'artigianato che comporti emissioni di sostanze nocive nell'aria, nell'acqua e nel suolo, anche se di modesta entità;

e) devono essere garantiti l'uso degli spazi aperti di pertinenza per destinazioni compatibili nonché ove necessario, l'inserimento ambientale delle strutture esistenti e la cessazione di attività incompatibili.

7. È consentita l'installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione; l'installazione di tunnel di copertura interessanti una superficie complessiva superiore ai 1000 mq è subordinata al parere dell'ente gestore, che si esprime in ordine alla compatibilità paesistica e può dettare prescrizioni per l'adeguata regimazione delle acque meteoriche.

8. Sugli edifici esistenti aventi destinazione extra-agricola alla data di entrata in vigore del presente piano, non ricompresi nelle zone di cui ai successivi artt. 23, 24, 25, 26, sono ammessi esclusivamente, fatto salvo quanto previsto agli artt. 18, 19, 20 e 21:

a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, come definiti dalle lettere a), b), c), d) art. 31, l. 457/78, secondo gli indici edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, che all'uopo potranno prevedere ampliamenti nella misura massima del 20% del volume esistente, fino ad un massimo di 400 mc, effettuabili una sola volta;

b) realizzazione di box interrati con vincolo pertinenziale all'edificio secondo le prescrizioni di cui alla vigente legislazione di settore.

9. Gli interventi sulle parti esterne degli edifici devono in ogni caso essere effettuati con riguardo agli aspetti estetico-formali della tradizione dei luoghi sia per il colore che per la foggia e valore materico degli elementi architettonici e formali; analoga prescrizione vale per l'assetto compositivo del partito architettonico, specie per l'articolazione dei rapporti tra elementi piani e vuoti delle fronti.

10. Sugli interventi edilizi ammessi ai sensi del presente articolo, compresa l'installazione di serre, e fatte salve ulteriori prescrizioni inerenti gli ambiti, gli aggregati, i complessi ed i singoli edifici di interesse storico-culturale, paesaggistico ed ambientale specificamente individuati al titolo III, l'ente gestore esprime parere,

nell'ambito della procedura autorizzativa ex lege 1497/39, anche in relazione alle scelte architettoniche e dei materiali da impiegare ed alle soluzioni tipologiche, nonché, se del caso, in relazione alle esigenze di tutela dell'acqua, dell'aria e del suolo.

11. Tutte le aree ricomprese nel parco sono dichiarate di interesse sovracomunale ai sensi dell'art. 5 l.r. 14/84 e, conseguentemente, tutti i piani attuativi comunali sono soggetti alla procedura di cui all'art. 3 l.r. 14/84.

TITOLO III
Zone ed elementi di interesse storico-paesistico ed ambientale

Art. 18
(Riserva naturale parziale della Valle Santa Croce e Alta Val Curone)

1. È individuata con apposito simbolo grafico nella tav. 3 la riserva naturale della Valle Santa Croce e alta Val Curone, comprendente la relativa area di rispetto, individuata nella stessa tav. 3 con distinto segno grafico, e ricadente nei comuni di Sirtori, Viganò, Missaglia, Perego e Montevecchia.

2. In relazione alla presenza di elementi naturalistici di notevole significato ecologico sia forestale sia faunistici, alla continuità della copertura boscata ed al valore paesistico che tale ambiente boschivo assume anche in relazione agli ambienti coltivati che caratterizzano le aree di rispetto, la riserva naturale è classificata parziale di interesse forestale e paesistico.

3. Le finalità istitutive della riserva sono:

a) la conservazione di una vasta area a copertura forestale continua;

b) la tutela e la conservazione delle biocenosi forestali, vegetali e ornitiche, ed il loro orientamento verso lo stadio climax;

c) la tutela degli elementi zoologici sensibili;

d) la tutela del paesaggio forestale e rurale;

e) la promozione e la regolamentazione della ricerca scientifica e della fruizione didattica;

f) la disciplina e il controllo della fruizione ricreativa compatibile.

4. Per la riserva naturale di cui al presente articolo è elaborato ai sensi del precedente art. 8 e, per quanto ivi non specificatamente disciplinato, in base a quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 86/83, un piano della riserva; i relativi studi interdisciplinari dovranno approfondire gli aspetti di ecologia forestale, fitosociologici, pedologici, nonché quelli relativi alla fauna minore.

5. Nella riserva naturale di cui al presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:

a) per quanto attiene le trasformazioni del territorio e l'attività edificatoria:

a1. non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e insediamenti residenziali, produttivi di qualsiasi tipo, compresi quelli di carattere zootecnico, artigianali, turistico-ricettivi; per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 31 della l. 457/78;

a2. non è ammessa la realizzazione di manufatti e infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva in funzione delle finalità della riserva stessa ed eseguite dall'ente gestore o da soggetti con lo stesso convenzionati;

a3. non è ammessa la costruzione di nuove linee elettriche e di canalizzazioni fuori terra; sono consentiti gli interventi necessari alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti, previo parere dell'ente gestore;

a4. non è ammessa la realizzazione di recinzioni, fatte salve quelle temporanee espressamente previste dal piano della riserva per l'esecuzione di interventi di gestione forestale e faunistica;

a5. non sono ammessi l'apertura di nuove strade, l'ampliamento, la trasformazione, l'asfaltatura di quelle esistenti nonché l'apertura di nuovi sentieri o la modifica di tracciato di quelli esistenti, fatti salvi interventi espressamente previsti dal piano della riserva in funzione delle finalità della riserva stessa;

a6. non sono ammesse l'apertura di cave e l'estrazione di inerti o comunque le attività che determinino modifiche sostanziali della morfologia del suolo; è consentito eseguire movimenti di terreni che non implichino, ad opere ultimate, scavi e/o reinterri di altezza superiore a 1,5 m;

a7. non sono ammesse discariche di terra, di rifiuti o di qualsiasi altro materiale, salvo quelle temporanee collegate ad interventi ammessi ai sensi delle presenti norme, previsti nei programmi dei lavori e purché sia garantita un'idonea sistemazione dei terreni interessati;

a8. non sono ammessi interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, sono consentite le piccole derivazioni;

b) per quanto attiene alle attività connesse alla fruizioni turistico-escursionistica:

b1. è vietato esercitare la caccia, disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente fatte salve le attività previste dal piano della riserva, gli interventi igienico-sanitari e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

b2. è vietato introdurre cani se non al guinzaglio;

b3. è vietato svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, effettuare campeggi;

b4. è vietato accendere fuochi liberi all'aperto; sono fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 29 del regolamento regionale n. 1/1993: «Prescrizioni di massima e di polizia forestale»;

b5. la raccolta dei funghi e dei frutti silvestri è consentita secondo le vigenti normative, fatte salve possibili ulteriori limitazioni introdotte dal piano della riserva;

c) per quanto attiene le attività agrosilvopastorali:

c1. non è consentito mutare la destinazione a bosco dei suoli, fatti salvi gli interventi temporanei necessari all'adeguamento tecnologico o manutenzione di impianti e infrastrutture esistenti;

c2. il taglio dei boschi è consentito nel rispetto delle norme e degli indirizzi colturali di cui agli artt. 16 e 27, previa autorizzazione dell'ente gestore;

c3. l'attività agricola continua ad esercitarsi nei terreni a tale scopo utilizzati alla data di entrata in vigore delle presenti norme; sono ammesse le coperture temporanee per la difesa delle colture;

c4. non è ammessa l'introduzione di specie animali o vegetali, fatti salvi gli interventi specificatamente previsti dal piano della riserva e con l'esclusione delle specie utilizzate per le colture orticole e florovivaistiche e degli animali da cortile;

c5. non è ammesso il pascolo nelle zone boscate.

6. Nell'area di rispetto della riserva naturale si applicano le seguenti disposizioni:

a) per quanto attiene alle trasformazioni del territorio ed all'attività edificatoria, vale quanto previsto alle lett. a1, a3, a4, a5, a6, a7 e a8 del quinto comma, con le seguenti modifiche e integrazioni:

— lett. a1: per gli edifici e le strutture esistenti si applica quanto previsto dall'art. 17, terzo comma e seguenti;

— lett. a4: sono ammesse le recinzioni delle aree di pertinenza delle abitazioni nonché le recinzioni a salvaguardia di colture pregiate o di particolare valore purché non interrompano i principali itinerari escursionistici e vengano eliminate una volta cessato l'utilizzo;

— lett. a6: sono consentiti i movimenti di terra necessari al mantenimento delle colture e all'incanalamento delle acque piovane, nonché quelli necessari all'esecuzione di opere consentite, purché ad opere ultimate i fronti in vista siano adeguatamente sistemati e non superino l'altezza di m 3; in tali sistemazioni dovranno essere privilegiati, ovunque possibile, i metodi di ingegneria naturalistica;

b) per quanto attiene le attività connesse alla fruizione turistico-escursionistica vale quanto previsto alle lett. b1, b3, b4, b5, del quinto comma;

c) per quanto attiene le attività agrosilvopastorali vale quanto previsto alle lett. c2, c3, c4, c5 del quinto comma, con le seguenti modifiche e integrazioni:

— lett. c3: l'attività agricola può essere estesa anche ad ambiti già in passato coltivati ed in fase di ricolonizzazione arbustiva.

7. Nella riserva e nell'area di rispetto non è comunque ammesso esercitare ogni altra attività, anche temporanea, indicata dal piano della riserva come incompatibile con le finalità della riserva stessa ovvero comportante alterazione delle qualità dell'ambiente.

Art. 19
(Unità di paesaggio di Montevecchia)

1. La tav. 3 individua con apposito perimetro l'unità di paesaggio di Montevecchia, ambito unitario emergente caratterizzato dalla presenza di un'infrastrutturazione agricola di impianto storico, terrazzamenti e centuriazioni connessi a importanti episodi storico-architettonici. Tale ambito è soggetto a particolare tutela in quanto costituisce il principale riferimento paesistico del parco.

2. La tutela si rivolge alla conservazione dei capisaldi elencati nell'allegato «C» — unità di paesaggio di Montevecchia — ed alla qualificazione o riqualificazione degli elementi connotativi originari della struttura agraria e naturale.

3. A tali fini il comune di Montevecchia, attraverso il proprio strumento di pianificazione urbanistica generale, dovrà approfondire gli aspetti relativi alla struttura del paesaggio nei suoi connotati naturali e antropici ed alle relazioni che li connettono, al fine di garantire la conservazione dei rapporti percettivi reciproci e delle aree di intangibilità dirette a mantenere i rapporti sopra specificati, definendo le tipologie di intervento per il recupero ed il restauro ambientale.

4. In particolare il PRG del comune di Montevecchia dovrà contenere una tavola di inquadramento paesistico da cui risultino i coni visuali e gli orizzonti di particolare interesse percepibili all'interno dell'unità di paesaggio e da altre parti del parco e dovrà essere corredato da indirizzi normativi volti a:

a) conservare l'impianto morfologico del territorio e la visuale sulle emergenze architettoniche;

b) uniformare le soluzioni di arredo urbano: pavimentazione di strade, spazi pubblici e privati, manufatti, e accessori quali muri di cinta, recinzione, fontane;

c) prevede il mantenimento dell'integrità formale, geometrica, materica degli elementi portatori di valori storici;

d) conservare la viabilità panoramica, i manufatti storici e le presenze vegetali ad essi relativi, vietando la realizzazione di elementi ostruttivi che ne compromettano la qualità;

e) stabilizzare le componenti strutturali residue della memoria storica quali: la viabilità di accesso, i segni sedimentati, gli edifici interclusi, i manufatti stradali o connessi con l'uso agricolo del suolo, nonché il rapporto tra edificato e spazi verdi connessi, rilevabili nella tipologia corrente (orti, giardini, viali) che dovrà essere utilmente recuperato: si dovrà incentivare la conservazione di orti, di frutteti e di vigneti strutturalmente connessi con l'edificato e di prati conformati a ronchi anche a mezzo di manufatti in pietra.

Art. 20
(Aggregati storici e nuclei di antica formazione)

1. Con apposito simbolo grafico nella tav. 3 sono individuati gli aggregati storici e i nuclei di antica formazione, cui è attribuito valore di documenti del processo insediativo territoriale, memoria locale e capacità di significare tale testimonianza storica attraverso la loro presenza, il toponimo, la struttura e gli elementi costitutivi nella loro integrità.

2. I comuni attraverso i loro strumenti di pianificazione urbanistica generale dovranno provvedere a:

a) corredare le tavole di perimetrazione degli aggregati storici e nuclei di antica formazione, a scala 1:1.000, di una ricognizione delle presenze storiche ancora rinvenibili all'interno di ciascun centro, comprendente una schedatura degli edifici, strade, giardini, parchi, attrezzature urbane, con relativa datazione, uso originario, caratteristiche compositive dei manufatti e specifiche modalità di intervento sugli stessi;

b) oltre a quanto previsto alla lett. a), individuare e perimetrare un'area di rispetto degli aggregati storici e nuclei di antica formazione, in cui vietare nuove costruzioni; tale area dovrà assicurare la fruibilità percettiva dell'insieme in diretto rapporto ottico con gli aggregati e i nuclei stessi, dando apposite norme di tutela per il verde;

c) vietare qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione nonché di nuova edificazione che non sia inquadrato in piano di recupero e che modifichi l'impianto urbanistico ed edilizio alterandone i caratteri; nella predisposizione del piano di recupero si dovrà avere cura, nella nuova edificazione o ricostruzione, di rispettare la continuità formale delle cortine e nel caso di volumi realizzati all'interno di isolati questi non dovranno risultare preminenti rispetto all'assetto dell'edificato esistente; dovrà essere parte integrante della documentazione del piano di recupero lo studio analitico percettivo mirato alla conservazione e realizzazione di rimandi visivi tra ambito edificato e paesaggio agricolo e boschivo circostante, con particolare riferimento alla valorizzazione visuale dei ronchi; tale studio analitico dovrà incidere sulle scelte progettuali attraverso un'adeguata valorizzazione degli spazi liberi, dell'assetto dei volumi e nella composizione dei pieni e dei vuoti sui prospetti.

3. Fino agli adempimenti di cui al precedente secondo comma sono possibili nelle aree di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), art. 31 l. 457/78; ai progetti delle opere di cui alla lettera d) art. 31 l. 457/78 dovranno essere allegati i seguenti elaborati tecnici:

a) descrizione del paesaggio urbano e dell'ambiente nel contesto territoriale interessato;

b) descrizione del progetto relativo all'intervento proposto;

c) evidenziazione dell'entità e della natura delle trasformazioni indotte dall'intervento proposto sul paesaggio e sull'ambiente ed il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazioni previsti;

d) motivazioni dell'ammissibilità dell'intervento in termini di compatibilità paesistica.

Art. 21
(Complessi di notevole valore storico-culturale ed ambientale)

1. Sono individuate con apposito segno grafico nella tav. 3, come «complessi di notevole valore storico-culturale ed ambientale», le zone comprendenti gli immobili, le aree ed il verde di relativa pertinenza che rivestono particolare interesse architettonico, storico-culturale ed ambientale per il parco e come tali da sottoporre a tutela e valorizzazione.

2. I comuni interessati, attraverso i loro strumenti di pianificazione urbanistica generale, devono:

a) individuare con specifica definizione planimetrica e catastale, oltre che con apposito repertorio, i beni ricadenti in queste zone, dando per gli stessi specifiche modalità di intervento;

b) determinare gli interventi ammessi e le destinazioni d'uso compatibili, escludendo le destinazioni che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione dell'integrità dell'immobile; è vietata l'integrale demolizione e la realizzazione di nuovi volumi; sono comunque ammessi gli interventi necessari alla migliore conservazione dell'immobile secondo le specifiche modalità d'uso prescritte ai termini della lett. a).

3. L'ente gestore del parco, tramite convenzione, può concedere contributi per promuovere gli interventi di conservazione ed incentivare la valorizzazione in funzione sociale e l'accessibilità pubblica dei beni di cui al presente articolo.

4. Le autorizzazioni paesistiche sono rilasciate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente circostante, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;

b) i giardini e gli spazi aperti vanno tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze vegetali;

c) non è consentito l'uso degli spazi aperti per il deposito di materiali ove comporti un degrado ambientale.

5. Gli interventi di risanamento e riassestamento del patrimonio arboreo sono subordinati ad autorizzazione dell'ente gestore del parco.

6. Fino agli adempimenti di cui al precedente secondo comma nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 31 l. 457/78.

Art. 22
(Complessi agricoli di valore storico e/o ambientale)

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico nella tav. 3 ed elencati nell'allegato D i complessi agricoli di valore storico e/o ambientale che costituiscono uno degli elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio e in cui di conseguenza gli interventi di restauro e/o ristrutturazione edilizia devono essere finalizzati alla tutela, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio presente, sia per quanto riguarda i singoli elementi strutturali ed architettonici, insediativi e produttivi, sia per quanto attiene i rapporti complessivi con l'ambiente (alberature, strade agrarie, rete irrigua, direttrici visuali e di accesso, aree di pertinenza).

2. In sede di adeguamento al presente PTC dei propri strumenti urbanistici i comuni provvedono a perimetrare i complessi di cui al presente articolo, ad azzonarli come zona omogenea A del PRG ed a corredare di conseguenza il piano regolatore generale con le analisi richieste ai sensi dell'art. 17 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesistica concernente interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere c) e d) art. 31 l. 457/78, comunque consentiti dalle presenti norme, i comuni dovranno attenersi ai criteri generali così specificati:

a) dovrà essere prodotto un rilievo dello stato attuale che riporti — in relazione all'oggetto dell'intervento — datazione e uso originario, fotografia a colori, descrizione del tipo di muratura e del tipo di intonaco che la ricopre, indicazione dei muri di recinzione in pietra, dei portali, davanzali, mensole e sporti di balcone ed altre opere in pietra, descrizione delle caratteristiche dei serramenti originari ancora presenti (materiali; partitura, tipo di incernieratura, ante di oscuramento esterne), descrizione delle coperture degli edifici (orditure e ricoperture, gronda, manto, canali di gronda, pluviali, lattoneria); il progetto dovrà essere corredato da una relazione nella quale si dia conto della conservazione dell'insieme compositivo e del recupero dei singoli caratteri storico-culturali dell'edificio; il relativo progetto dovrà essere corredato da idonea documentazione e analisi storica che consenta l'individuazione dell'impianto originario del complesso;

b) devono essere confermati i caratteri tipomorfologici di materiali e tecnologie riscontrabili nelle varie tipologie delle cascine esistenti; le eventuali pavimentazioni di spazi esterni devono essere realizzate con materiali tradizionali o similari; le coperture devono mantenere le inclinazioni originali con manto di copertura in coppi tradizionali; i solai e le coperture di fabbricati che presentino elementi di pregio architettonico non possono subire variazioni delle quote d'imposta; gli eventuali interventi di innovazione ed adeguamento tecnologico-funzionale devono ottenere un rapporto corretto con i caratteri architettonici e di impianto del fabbricato.

4. Non sono in ogni caso ammessi:

a) elementi architettonici non originali quali rivestimenti murali plastici a colori non tipici, infissi in lega leggera, tapparelle avvolgibili;

b) le opere morfologicamente e stilisticamente improprie quali la controsoffittatura di androni e portici, il tamponamento di eventuali spazi coperti ma aperti (logge e portici, nuovi balconi o corpi aggettanti.

5. I complessi agricoli di valore storico e/o ambientale identificati in cartografia (tav. 3) e nell'allegato «D», sono classificati in categorie omogenee con le seguenti definizioni e relative norme di tutela differenziate:

— categoria «A»: edifici che conservano caratteristiche unitarie di pregio, per i quali sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, come definiti dalle lett. a), b) e c) dell'art. 31 della legge 457/78, nel rispetto dei criteri generali di cui ai commi precedenti; è vietata la demolizione, anche parziale, dei muri portanti esterni, qualora non motivato da ragioni di sicurezza; è vietata la chiusura di logge e porticati.

— categoria «B»: si riferisce a cascine costituite da corpi isolati o da aggregati rurali compositi che conservano solo in parte caratteristiche architettoniche di pregio, per i quali sono consentiti esclusivamente interventi di cui alle lettere a), b), c); d) dell'art. 31 l. 457/78 da effettuarsi secondo le previsioni dei piani urbanistici comunali e nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi. Eventuali aumenti di volume, che dovranno comunque essere motivati da esigenze funzionali, saranno realizzati, previo parere dell'ente gestore del parco, solo in ambiti dove non portino alterazione al valore ambientale del contesto. Gli edifici individuati nella sottocategoria B1 nell'allegato D conservano tracce dell'impianto

urbanistico e dei caratteri architettonici che devono essere inderogabilmente conservate; gli edifici individuati nella sottocategoria B2 nell'allegato D non conservano tracce dell'impianto urbanistico, ma conservano frammentari caratteri architettonici che devono essere comunque conservati.

6. Per tutti gli edifici compresi nelle predette categorie sono consentite esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

a) agricoltura e agriturismo;

b) residenza;

c) funzioni ricreative e di ristoro;

d) laboratori di arti, mestieri e professioni;

e) sportive connesse con l'attività agrituristica.

Sono comunque escluse le attività produttive industriali, l'artigianato che comporti emissioni di sostanze nocive nell'aria, nell'acqua e sul suolo, anche se di modesta entità; su tutti gli interventi comportanti modifiche della destinazione d'uso per gli edifici compresi nelle predette categorie l'ente gestore del parco deve esprimere apposito parere in merito alla compatibilità della destinazione d'uso proposta con le norme contenute nel presente articolo.

Art. 23
(Zona di iniziativa comunale orientata)

1. Sono individuate con apposito segno grafico nella tav. 3 le zone di iniziativa comunale orientata che comprendono aggregati urbani dei singoli comuni, le quali sono rimesse alla potestà comunale in materia urbanistica nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.

2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggetti, oltre che alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano, nonché alle procedure di legge, anche al parere consortile di cui al precedente articolo 12 nei casi ivi disciplinati ed alla dichiarazione di compatibilità ambientale qualora gli interventi stessi rientrino nelle tipologie di opere previste dall'art. 14.

3. Gli strumenti urbanistici comunali, generali e attuativi, al fine della salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti, devono uniformarsi alle norme di cui all'art. 17.

4. Nella zona di iniziativa comunale orientata gli strumenti urbanistici comunali dovranno essere redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:

a) il completamento della struttura urbana dovrà privilegiare il recupero dei volumi esistenti;

b) le nuove edificazioni dovranno essere realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alle norme di tutela paesistica del PTC;

c) l'espansione dell'edificato dovrà avvenire in continuità rispetto all'esistente, dovrà essere preferibilmente definito da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine dovranno essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante ed i nuovi sviluppi dovranno essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo;

d) i nuovi interventi dovranno avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno del quale dovrà essere mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;

e) dovrà essere mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;

f) i nuovi insediamenti produttivi dovranno mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi;

g) le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport di cui al punto c) del primo comma, art. 22, l.r. 51/75 dovranno essere collocati, ove possibile, in funzione del conseguimento di un'adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in ambiti localizzativi tali da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del parco attraverso il sistema delle percorrenze individuate dal PTC.

Art. 24
(Zona di trasformazione migliorativa)

1. È individuata con apposito simbolo grafico nella tav. 3 la zona di trasformazione migliorativa, comprendente le aree interessate dalla presenza di strutture produttive industriali o artigianali, che per il loro stato di degrado, per morfologia o destinazione d'uso, si pongono in rapporto non corretto con il contesto paesistico ed ambientale, ovvero che risultino di particolare vulnerabilità ambientale per la loro interclusione, tangenza o prossimità a zone di particolare interesse naturale e paesistico.

2. Nella presente zona sono consentiti gli interventi atti a garantire nel tempo un'adeguata operazione di compatibilizzazione ambientale delle attività e delle strutture esistenti, secondo le modalità definite in ogni caso da specifiche convenzioni da predisporre, su iniziativa privata o pubblica tra l'ente gestore del parco e la proprietà, sentito il comune interessato.

3. In tale zona è consentito il mantenimento della funzione produttiva in atto. È vietato l'insediamento di nuove attività produttive classificate insalubri di prima classe; l'insediamento di funzioni industriali in sostituzione di quelle esistenti è ammesso solo in presenza di esigenze che non possano altrimenti soddisfarsi, ovvero per i comuni che dimostrino tale impossibilità; qualora ammessi i nuovi insediamenti produttivi dovranno contemplare interventi finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze nelle modalità previste dal quarto comma del presente articolo; l'insediamento di nuove attività dovrà in ogni caso essere assoggettato a specifiche convenzioni da predisporre su iniziativa privata o pubblica tra l'ente gestore, la proprietà ed il comune interessato.

4. Le convenzioni di cui ai precedenti commi potranno contemplare interventi di trasformazione d'uso, restauro conservativo, opere di completamento, ristrutturazione urbanistica, solo se finalizzati al miglioramento complessivo delle compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze, da verificarsi in ordine ai seguenti fattori: maggiore compatibilità della destinazione d'uso, miglioramento estetico e più positivo inserimento ambientale degli edifici e delle loro aree di pertinenza; incremento delle alberature e delle superfici a verde; riduzione dell'inquinamento dovuto agli scarichi solidi, liquidi o gassosi; riduzione dei flussi di traffico indotti, creazione di attrezzature compatibili (culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero).

5. Gli interventi di cui al precedente comma relativi a insediamenti industriali o produttivi sono comunque sottoposti alle procedure di cui all'art. 14.

6. In assenza della convenzione di cui ai commi precedenti sono consentite soltanto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di adeguamento negli impianti di depurazione o comunque diretti alla riduzione di altri fattori di inquinamento.

Art. 25
(Zona ad attrezzature per il pubblico)

1. La tavola di piano n. 3 individua con apposito simbolo grafico la zona ad attrezzature per il pubblico, nella quale la destinazione funzionale delle aree è finalizzata, nel rispetto dei fini di tutela del piano, alla realizzazione del verde attrezzato, pubblico o privato di interesse pubblico di livello consortile, in funzione ricreativa, sportiva, educativa, sociale o funzionale alla fruizione del parco; le attrezzature compatibili sono quelle per la ricreazione, lo svago, il tempo libero, lo sport, l'educazione, la cultura, lo spettacolo all'aperto; sono, altresì, ammesse, in quanto complementari alle predette destinazioni, attrezzature per la ristorazione, la residenza del personale di custodia o addetto al funzionamento degli impianti nonché i parcheggi, i quali ultimi devono essere preferibilmente interrati e comunque, nel caso siano realizzati fuori terra, devono avere i requisiti di cui al successivo art. 37; sono altresì compatibili con la destinazione di zona le residenze esistenti.

2. Con apposito piano di settore delle attività ricreative, educative, sociali e culturali, di cui all'art. 7, secondo comma, lettera c), da approvarsi anche per stralci, vengono individuati i tempi ed i modi per l'allontanamento o la trasformazione delle attività incompatibili esistenti alla data di approvazione del piano; con il medesimo piano di settore vengono altresì stabiliti gli indici di volumetria realizzabili, la superficie minima a verde da mantenere e da realizzare nonché altre modalità progettuali.

3. Nell'ambito delle destinazioni di zona di cui al precedente primo comma e delle previsioni del piano di settore di cui al precedente secondo comma i progetti interessanti le presenti aree sono realizzabili esclusivamente mediante interventi esecutivi di iniziativa pubblica o privata da assoggettare a specifica convenzione con l'ente gestore del parco; i progetti di intervento di cui al presente comma potranno essere realizzati solo previa dichiarazione di compatibilità ambientale, di cui al precedente art. 14, che dovrà indicare il carico antropico sopportabile in relazione all'utilizzazione prevista.

4. Nella progettazione, esecuzione e gestione delle attrezzature da realizzarsi si osservano le seguenti prescrizioni:

a) i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate restano soggetti alle norme sulla tutela della vegetazione di cui agli artt. 27 e 31; l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto; l'impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea e arbustiva secondo l'elenco di riferimento riportato nell'allegato «A»;

b) le scarpate morfologiche, anche di origine non naturale, sono soggette alle norme sulla tutela geomorfologica di cui al successivo art. 29;

c) è ammessa la recinzione dell'intero spazio attrezzato, comprese le pertinenze nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 15;

d) i regolamenti d'uso disciplinano l'accesso del pubblico e dettano le norme di comportamento da osservarsi a tutela dell'ambiente.

5. Fino all'approvazione del piano di settore di cui al secondo comma, possono essere effettuati solo interventi di recupero degli edifici esistenti di cui alle lettere a), b), c) art. 31 l. 457/78; è comunque vietata la destinazione d'uso di edifici esistenti diversa da quella di cui al primo comma.

6. Al fine del calcolo dello standard per verde, gioco e sport previsto dall'art. 22, secondo comma, lettera c) della l.r. 15 aprile 1975, n. 51, il comune di Rovagnate può individuare le relative aree nell'ambito della zona ad attrezzature per il pubblico di cui al presente articolo.

Art. 26
(Zona ad attrezzature di servizio per il parco)

1. La tavola di piano n. 3 individua, con apposito segno grafico e con riferimento numerico, quelle zone classificate «zona ad attrezzature di servizio al parco», nelle quali la destinazione funzionale delle aree consiste unicamente, nel rispetto dei fini di tutela del piano, nel mantenimento, sviluppo e nuovo insediamento di servizi e infrastrutture dell'ente gestore del parco diretti all'organizzazione degli uffici, all'informazione al pubblico, all'educazione, alla didattica e alla fruizione.

2. Nella zona 1 — Cascina del Soldato — sono consentite unicamente le seguenti funzioni: informazione al pubblico, didattica, educazione e fruizione. L'area di pertinenza costituisce contesto paesistico intangibile; è consentito il solo miglioramento del percorso di accesso alla zona ed è esclusa la realizzazione di nuovi volumi; nella zona 2 — Cascina Butto — sono consentite, relativamente all'edificato, le seguenti funzioni: uffici e strutture di servizio per il parco, servizi di ricezione e informazione al pubblico, nonché residenza del personale di servizio ed altre fruizioni nell'interesse del parco. Relativamente alla volumetria è consentito l'aumento del 20% di quella esistente per adeguamento alle funzioni consentite; nelle aree circostanti è consentita la realizzazione di percorsi didattici e punti di sosta attrezzati ed è esclusa la realizzazione di nuovi volumi.

3. Al fine del calcolo dello standard per verde, gioco e sport previsto dall'art. 22, secondo comma, lettera c) della l.r. 15 aprile 1975, n. 51, il comune di Montevecchia può individuare le relative aree nell'ambito della zona ad attrezzature per il pubblico di cui al presente articolo.

TITOLO IV
Norme di settore

Art. 27
(Attività selvicolturale ed elementi arborei delle aree agricole)

1. In tutto il territorio del parco le superfici forestali, così come definite dall'art. 1-ter della l.r. 5 aprile 1976, n. 8, sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla l.r. 27 gennaio 1977, n. 9, da quelle del presente piano e, per quanto da tali disposizioni non specificamente previsto, dalla l.r. 5 aprile 1976, n. 8, come modificata dalla l.r. 22 dicembre 1989, n. 80.

2. In particolare, considerate le varie tipologie di bosco presenti, la valorizzazione e tutela dello stesso viene perseguita, in coerenza con le indicazioni contenute nella tav. 1, mediante forme mirate di coltivazione e miglioramento adatte a conservare e migliorare la complessità ecologica e l'integrazione strutturale dei popolamenti forestali, intesi nell'insieme delle loro componenti arboree, floristiche e faunistiche.

3. Le forme mirate di coltivazione si attuano attraverso specifici modelli di trattamento selvicolturale tendenti, ovunque possibile, a favorire l'affermazione delle specie autoctone, la varietà nella composizione delle specie e la conversione ad alto fusto, fatte salve specifiche e localizzate esigenze connesse alla gestione faunistica, individuate dall'apposito piano di settore.

4. Nelle aree identificate nella tav. 1 con le sigle AFE, AFN, AT e destinate prevalentemente all'uso produttivo, in situazioni nelle quali anche le superfici occupate da specie non autoctone governate a ceduo assumono notevole importanza in connessione all'attività agricola di contorno ed alla continuità della copertura vegetale, l'ente gestore può autorizzare, previa apposita conven-

zione con il proprietario, conduttore o possessore, tagli mirati allo sfruttamento intensivo del bosco.

5. Considerata la composizione delle formazioni forestali del parco e le relative situazioni di rinnovazione naturale, sono classificate specie forestali autoctone ai sensi delle presenti norme quelle indicate nell'allegato A.

6. Sono considerati opere di miglioramento forestale quegli interventi, sia a carico di soprassuoli che propriamente infrastrutturali, direttamente connessi al miglioramento della struttura dei popolamenti forestali, alla loro protezione da avversità biotiche ed abiotiche ed alla realizzazione di opere di servizio all'attività forestale.

7. Al fine di ottimizzare le diverse funzioni del bosco la tav. 2: «Destinazioni prevalenti delle aree boscate» specifica per aree differenziate le funzioni che devono essere prioritariamente valorizzate nelle formazioni forestali, distinguendole tra funzioni: produttiva (P), di difesa idrogeologica (I), ricreativa (R), paesaggistica ed estetica (E), di tutela dei valori naturalistici e ambientali (A); a tale scopo si applicano per le diverse destinazioni prevalente le linee-guida riportate nell'allegato B alle presenti norme.

8. Gli strumenti di pianificazione di settore di cui all'undicesimo comma possono aggiornare la delimitazione delle aree indicate dalla tav. 2.

9. Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le fasce alberate, le siepi, sono tutelati dal presente piano per le loro funzioni ecologica e paesaggistica anche se esclusi dalla definizione di bosco; l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione; l'ente gestore promuove a tale scopo specifici meccanismi incentivanti.

10. Il taglio ordinario delle piante arboree isolate, delle siepi, dei filari, delle fasce alberate e dei boschetti potrà essere effettuato, esclusivamente durante la stagione silvana, previo nulla-osta dell'ente gestore; l'eliminazione definitiva dei filari, delle fasce alberate, delle siepi attraverso l'estirpazione delle ceppaie è soggetta ad autorizzazione dell'ente gestore, che comunque prevederà, qualora l'intervento ricada nelle aree individuate con le sigle AFE, AFN, AT nella tav. 1, l'obbligo del reimpianto di un numero di piante o di una superficie almeno doppia rispetto a quella eliminata. Le norme del presente comma non si applicano alla vegetazione compresa negli orti, nei giardini o all'interno delle zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 23.

11. La pianificazione di settore relativamente alle aree boscate ed ai complessi vegetazionali detta le norme di dettaglio e specifica gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi secondo, terzo, settimo e nono e si attua mediante i seguenti strumenti:

a) per le aree boscate i piani pluriennali di assestamento forestale delle proprietà pubbliche e private, predisposti ed approvati secondo quanto disposto dall'art. 4 della l.r. 86/83 e dell'art. 15 della l.r. 80/89; tali piani di assestamento descrivono la situazione dei complessi forestali presi in esame, i modelli normali di bosco a cui tendere per soddisfare le funzionalità descritte dal presente articolo e dalla tav. 2 delle destinazioni prevalenti delle aree boscate, ed i diversi trattamenti da applicarsi per l'adeguamento dello stato reale allo stato normale; i piani di assestamento provvedono inoltre a censire le piante di maggiori dimensioni presenti nei boschi, per le quali dettano particolari norme di tutela; per i boschi compresi nella riserva naturale della valle S. Croce e dell'Alta Val Curone, in assenza del piano della riserva di cui al precedente art. 8, i piani di assestamento devono approfondire le valutazioni sugli aspetti ecologici complessivi del bosco e definirne i modelli colturali più adeguati al miglioramento delle condizioni forestali, pedologiche, faunistiche;

b) per gli ambienti vegetali fuori foresta, il piano di settore per il riassetto vegetazionale di cui al precedente art. 7, secondo comma, lett. a), il quale individua gli interventi e le modalità di incentivazione più opportuni al fine di ricostruirne la continuità in relazione alle esigenze di natura ecologica e paesaggistica, con particolare riferimento alle aree individuate con le sigle AFE, AFN dalla tav. 1; tale piano di settore può modificare l'elenco delle specie autoctone di cui all'allegato A.

12. Il periodo di tagli di boschi cedui e d'alto fusto è compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo.

13. Sono consentiti durante la stagione vegetativa solo gli interventi volti:

a) al controllo dei rovi presenti nel sottobosco;

b) al controllo delle specie esotiche infestanti;

c) all'avviamento della conversione del bosco ceduo all'alto fusto;

d) a consentire il razionale esercizio dell'attività agricola.

14. Il limite massimo delle tagliate dei cedui semplici o matricinati di cui all'art. 50 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (regolamento regionale n. 1 del 23 febbraio 1993) è ridotto a 2 ha.

15. Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 le denunce di taglio dovranno essere presentate con le seguenti modalità:

a) la denuncia di taglio all'ente gestore indica gli estremi identificativi del lotto, il tipo di bosco, la quantità di materiale legnoso oggetto di abbattimento; le denunce di taglio riguardanti lotti di entità superiori a 25 mc per le fustaie ed a 2 ha per i boschi cedui dovranno essere accompagnate da un progetto di taglio, predisposto da un tecnico abilitato, con i contenuti di cui all'art. 5, sesto comma delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (regolamento regionale n. 1 del 23 febbraio 1993);

b) entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia l'ente gestore può fissare specifiche modalità di trattamento o vietare del tutto l'utilizzazione quando questa risulti incompatibile con il presente piano; qualora l'ente gestore prima della scadenza del termine dei 60 giorni comunichi al richiedente il nulla osta, ovvero non si pronunci nei termini di cui sopra, il taglio può avere luogo con l'osservanza dei criteri indicati dalle presenti norme; la contrassegnatura delle piante ad alto fusto da abbattere e delle matricine da rilasciare, di cui al quarto comma dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9, verrà effettuata a cura dell'ente gestore entro i 60 giorni previsti per l'istruttoria tecnica; nel caso sia stato presentato un progetto di taglio l'ente gestore potrà approvare la contrassegnatura proposta o procedere alle opportune modificazioni ed integrazioni;

c) il presidente dell'ente gestore può individuare un periodo preferenziale per la presentazione delle denunce di taglio, di durata comunque non inferiore ai 120 giorni.

16. Fatte salve le specifiche prescrizioni contenute nei piani di assestamento e nei nulla-osta, è vietato il taglio degli individui vivi di pino silvestre, nonché delle piante d'alto fusto di olmo e faggio presenti nelle aree boscate, ad eccezione degli esemplari che possono rappresentare un pericolo per le proprie condizioni di instabilità o per problemi di carattere fitosanitario.

17. Durante le operazioni di taglio dei boschi, fatte salve le eventuali esigenze, di pubblica incolumità e le specifiche prescrizioni contenute nei piani di assestamento e nei nulla-osta, saranno conservate le eventuali

presenze di individui stramaturi, morti in piedi o marcescenti, anche schiantati, in funzione del loro elevato valore per la fauna forestale; deve inoltre essere conservato un adeguato contingente di piante la cui chioma ed il fusto siano coperti da rampicanti, qualora non ve ne siano altre nella vegetazione forestale immediatamente circostante; è inoltre vietato il taglio delle piante con diametro, a m 1,30 di altezza, maggiore di 30 cm che presentino cavità.

18. Il taglio delle piante lungo i corsi d'acqua per una fascia di 1,5 m di larghezza deve essere limitato a quanto necessario per la stabilità delle sponde, il regolare fluire delle acque, l'esercizio dell'attività agricola.

19. Fino all'entrata in vigore delle indicazioni colturali dei piani di assestamento forestale nelle aree oggetto di taglio si dovrà sempre curare che venga mantenuto un adeguato contingente di individui fertili delle specie indigene presenti; dovrà sempre venir conservato l'individuo di maggiori dimensioni nell'ambito dell'area di intervento per ogni specie indigena rinvenuta.

20. Fino all'entrata in vigore delle indicazioni colturali dei piani di assestamento forestali, nei boschi in cui si osservi la presenza di individui di qualsiasi età di Prunus serotina dovranno essere eseguiti interventi di controllo e contenimento; l'ente gestore può prescriverne l'esecuzione in caso di interventi di taglio anche per le aree circostanti l'intervento stesso; i proprietari o possessori sono in tali casi tenuti a consentire gli interventi prescritti.

21. All'interno delle aree boscate è vietata la messa in opera di recinzioni di ogni genere che non siano riferibili alle immediate pertinenze di fabbricati e impianti o a strutture di protezione per la pubblica incolumità; l'ente gestore incentiva la rimozione delle recinzioni già esistenti.

22. All'interno delle aree boscate è vietata qualsiasi forma di segnaletica consistente in tratti di vernice sui fusti degli alberi diversa da quella prevista per la compilazione dei piani di assestamento; la segnaletica inerente manifestazioni a carattere temporaneo dovrà essere esclusivamente in carta od altri materiali biodegradabili da rimuovere al termine della manifestazione; i segnali a cartello posti all'interno delle aree boscate dovranno essere realizzati in legno.

23. Il taglio di colture arboree a rapido accrescimento, così come definite dall'art. 23, quarto comma, della l.r. 5 aprile 1976, n. 8, modificato dall'art. 17 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80, nonché di impianti per la produzione di legname di pregio di latifoglie è subordinato al reimpianto su superficie di identica consistenza e paesisticamente analoga per collocazione, a tal fine l'intervento di taglio va comunicato all'ente gestore il quale provvede a fornire le eventuali necessarie indicazioni per il reimpianto.

24. L'ente gestore provvede all'individuazione degli impianti di cui al comma precedente, nonché dei reimpianti sostitutivi, certificandone l'interesse agronomico ai fini dell'esclusione dal regime normativo relativo alle aree boscate.

25. Nelle aree che, alla data di entrata in vigore del presente piano, risultano boscate, secondo la definizione dell'art. 3 della l.r. 80/89, sono vietati i disboscamenti delle superfici boscate sia ad alto fusto che cedue, salvo che per attività agro-forestale o di pubblico interesse, da effettuarsi, comunque, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dal precedente art. 16, previa autorizzazione dell'ente gestore da rilasciarsi sentito il servizio provinciale per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione (SPAFA) e, per i terreni soggetti a vincolo idrogeologico, anche ai sensi dell'art. 25 l.r. 8/76 come modificato dell'art. 19 l.r. 80/89, fatta salva la competenza di altra pubblica autorità in base alla vigente legislazione.

Art. 28

(Indirizzi ed incentivi per l'esercizio dell'agricoltura)

1. L'ente gestore del parco promuove tutte le iniziative per ottenere, a favore delle aziende agricole del parco, contributi che possano concorrere al raggiungimento degli obiettivi progettuali descritti nell'art. 16, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, nonché di ogni altra legge di finanziamento per l'agricoltura.

2. L'ente gestore propone agli agricoltori, singoli o associati, proprietari o possessori, le cui aziende siano comprese nel parco, una convenzione quadro avente principalmente ad oggetto:

a) l'abbandono delle colture ed il rimboschimento nelle aree identificate con le sigle AFE e AFN nella tav.: 1;

b) la ricostituzione e il ripristino di vegetazione naturale lungo i corsi d'acqua nelle aree AFN;

c) il recupero delle colture nelle aree AFP;

d) la ricostituzione e la riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesistico della campagna nelle aree AT;

e) il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale dell'esercizio dell'agricoltura, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura e lotta biologica;

f) il mantenimento ed il ripristino dei muretti a secco, gli interventi di manutenzione dei ronchi e delle opere d'arte accessorie relative nonché la loro coltivazione con colture tipiche;

g) l'uso del nome e del marchio del parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che ne soddisfino le finalità;

h) l'esercizio di attività agrituristica o la gestione di specifici servizi in connessione con il sistema di fruizione del parco;

i) gli incentivi, i contributi e le prestazioni di assistenza tecnica assunti a carico dell'ente gestore nei limiti delle disponibilità finanziarie del piano di gestione, per la collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi del presente piano e l'incentivazione delle attività agrosilvopastorali.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi progettuali descritti al precedente art. 16 l'ente gestore fornisce alle aziende assistenza tecnica conoscitiva e di informazione e divulgazione sui regolamenti comunitari e le varie leggi di settore e provvede annualmente alla predisposizione di un «Programma attuativo di interventi economici ed incentivi per il riequilibrio agricolo-forestale del parco», il quale costituisce parte integrante del piano di gestione di cui all'art. 10.

4. Il programma di cui al terzo comma, tenendo conto delle possibilità di finanziamento derivanti dai regolamenti comunitari e dalle leggi statali e regionali e sulla base delle verificate possibilità di convenzionamento ai sensi del secondo comma, ai fini della predisposizione del piano di gestione, definisce la localizzazione e le priorità di realizzazione per:

a) interventi diretti da parte dell'ente gestore ed acquisizione di terreni boscati o da rimboschire, con particolare riferimento alle aree identificate con le sigle BC e BEN nella tav. 1;

b) concessione di contributi incentivanti a soggetti privati convenzionati, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente secondo comma, nonché per interventi di miglioramento forestale nelle aree BC, BE e BEN, con priorità per gli interventi a redditività negativa.

5. Gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo, caratterizzati dall'assenza di rapporto funzionale con l'attività agricola, costituiscono attività non compatibile con il

parco e quindi sono vietati nuovi insediamenti; sono invece compatibili, e come tali consentiti:

a) gli allevamenti zootecnici connessi alla conduzione del fondo, con un carico di bestiame in peso vivo inferiore ai 40 quintali per ettaro;

b) gli allevamenti di animali nel limite del fabbisogno familiare e a fini agrituristici;

c) le attività di trasformazione dei prodotti agricoli, nei limiti del fabbisogno familiare e agrituristico, ovvero per produzioni aziendali locali.

6. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto della l.r. n. 3/92, è sempre compatibile con la destinazione d'uso agricolo; nei limiti consentiti dalle norme di zona e di settore e nel rispetto dei criteri di rilascio delle autorizzazioni paesistiche, sono ammessi interventi edilizi di recupero per la realizzazione delle attrezzature ricettive e dei servizi necessari per l'esercizio dell'agriturismo; la domanda dell'interessato e l'autorizzazione comunale sono comunicate per conoscenza all'ente gestore del parco.

7. L'arboricoltura da legno è compatibile con l'esercizio dell'agricoltura ed è regolata dai disposti di cui all'art. 27, ventitreesimo e ventiquattresimo comma.

Art. 29
(Tutela geomorfologica e idrogeologica)

1. In tutto il territorio del parco ad eccezione delle zone di iniziativa comunale orientata, nelle aree costituenti scarpate morfologiche, terrazzamenti, creste, sono vietati tutti i movimenti di terra, sbancamenti e livellamenti che possono creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria nei luoghi, oltre che pericoli per la stabilità dei pendii; sono ammesse le attività agricole e selvicolturali nonché, previo parere dell'ente gestore, le opere di difesa e di consolidamento dei terreni, realizzate con interventi di ingegneria naturalistica.

2. Nelle zone di iniziativa comunale orientata la pianificazione comunale detterà apposite norme di difesa del suolo compatibili con i principi di tutela espressi al comma precedente.

3. In corrispondenza degli elementi di particolare rilevanza dal punto di vista geomorfologico per la presenza dei circhi glaciali relitti, individuati con apposito segno grafico in tav. 3, nelle aree costituenti le scarpate morfologiche, i terrazzamenti, le creste è consentito eseguire movimenti di terreno che non implichino, ad opere ultimate, scavi e/o reinterri di altezza superiore a 1,5 m; questo limite può essere superato per la messa in sicurezza statica dei versanti; per le porzioni localizzate all'esterno del perimetro del parco, le prescrizioni del presente comma costituiscono indirizzo per la pianificazione urbanistica comunale.

4. In corrispondenza dei siti di particolare rilievo geologico, indicati con apposito simbolo grafico e numerazione in tav. 3, sono vietati scavi e movimenti di terra che comportino la distruzione o la compromissione della morfologia del sito o dell'affioramento roccioso nelle loro peculiarità geomorfologiche, litologiche, sedimentologiche, stratigrafiche, come sintetizzate nell'allegato F; per il sito 9, localizzato all'esterno del perimetro del parco, le prescrizioni del presente comma costituiscono indirizzo per la pianificazione urbanistica comunale.

5. Tutti gli interventi da effettuare sulla rete idrografica dovranno rispondere all'obiettivo di rinaturalizzazione ambientale delle sponde e delle aree adiacenti i torrenti. Per questo motivo gli interventi di consolidamento delle sponde dovranno privilegiare il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, favorendo anche, con particolare riferimento alle aree identificate dalla sigla AFN nella tav. 1, l'impianto o reimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del territorio. Le opere tradizionali di regimazione idraulica, qualora necessarie, devono essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse e devono comunque essere previste solo per motivi di estrema urgenza per la difesa di insediamenti civili, industriali ed infrastrutturali di grande interesse pubblico. In ogni caso tutti gli interventi che comportano una modifica della sezione, della capacità di portata e delle caratteristiche dell'alveo sono soggetti al parere dell'ente gestore del parco.

6. Tutti gli interventi di consolidamento e difesa del suolo, di regimazione idraulica nonché quelli finalizzati al recupero ambientale di cui al successivo art. 30 devono essere realizzati, laddove possibile mediante tecniche di ingegneria naturalistica, consistenti nell'utilizzo prevalente di materiale vivo, così da ottenere un migliore inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tal fine l'ente gestore del parco per gli aspetti tecnici dovrà far riferimento al «Manuale tecnico di ingegneria naturalistica» di cui alla d.g.r. n. 50989 del 7 aprile 1994.

7. In tutte le aree adiacenti l'asta principale dei torrenti e dei principali affluenti è da evitare l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono portare ad un sovraccarico idraulico dei corsi d'acqua; a tal fine i PRG dei comuni del parco, in sede di adeguamento di cui al precedente art. 4, dovranno contenere apposite norme per le sistemazioni e i recuperi di aree urbanizzate soprattutto di uso pubblico, con lo scopo di abbassare il coefficiente di deflusso e per diminuire gli effetti delle piene; tali norme dovranno prevedere una opzione preferenziale per le coperture di grandi superfici che permettano comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

8. Lungo i corsi d'acqua pubblici, anche ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 23, si applicano gli artt. 95, 96, 97, 98 del r.d. n. 523 del 1904, che vieta specificamente la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati, ivi comprese le recinzioni con muratura che si elevino oltre la quota del piano di campagna e di scavi, entro la fascia di 10 metri dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini, dal ciglio delle sponde; sono inoltre vietate le piantagioni e la movimentazione del terreno entro la fascia di 4 metri dai limiti sopraindicati.

9. L'ente gestore del parco provvede ad effettuare il censimento della rete idrografica primaria e secondaria, compresi gli elementi quali piccoli laghi, corsi d'acqua minori, rogge, canali, fontanili e teste di fontanili; l'ente gestore definisce altresì, in attuazione dell'art. 25, primo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate; sia il censimento della rete idrografica che le definizioni operate dall'ente gestore a termini dell'art. 25 l. 36/94 costituiscono riferimento necessario per i soggetti sia pubblici sia privati.

10. Al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo del parco, in sede di pianificazione comunale vanno dettate apposite norme per attuare la salvaguardia ed il miglioramento di tutti gli elementi idrografici risultanti dal censimento di cui al nono comma; in particolare i corsi d'acqua minori, le rogge ed i canali devono essere attivamente conservati nel loro percorso; sono in ogni caso vietati interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, nonché interventi di copertura o tombinatura.

11. La pulizia delle sponde e dei corsi d'acqua pubblici con asportazione della vegetazione arborea di ripa è subordinata ad autorizzazione dell'ente gestore, condizionatamente al mantenimento delle ceppaie e delle

piante di alto fusto. Tutti gli interventi di pulizia debbono comunque essere denunciati all'ente gestore e debbono essere progettati in modo consono alla naturalità dei luoghi e del paesaggio. Per le opere di sistemazione si dovranno utilizzare le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al sesto comma del presente articolo.

12. Al fine di un miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, tutti gli scarichi nei corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo devono possedere rigorosamente i requisiti di qualità compatibili con l'effettivo stato del recettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal piano di risanamento delle acque regionale. In ogni caso è vietata l'immissione di acque che comportino il peggioramento delle qualità delle acque del recettore. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente, l'attivazione di qualsiasi scarico terminale, sia da insediamento civile che produttivo, che da pubblica fognatura, nei corpi idrici superficiali e sotterranei o nel suolo, è subordinata al parere dell'ente gestore del parco.

13. Sempre al fine di tutelare e razionalizzare l'uso delle risorse idriche, l'ente gestore definisce con apposito regolamento le modalità atte a garantire l'applicazione del d.p.r. 236/88 in merito alle fasce di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile; per la fascia di rispetto maggiore, compresa nel raggio di 200 metri dal punto di captazione, l'ente gestore esegue un censimento degli insediamenti e delle attività incompatibili per le quali prevedere ed operare la messa in sicurezza.

14. Per i progetti che riguardano il potenziamento di opere di presa da sorgenti o nuove perforazioni di pozzi, l'ente gestore esprime parere obbligatorio in ordine a quanto previsto dal d.p.r. 236/88 e dal d.m. 26 marzo 1991, per ciò che concerne gli effetti dello sfruttamento delle risorse idriche della zona.

Art. 30
(Aree degradate)

1. Sono individuate con apposito perimetro e numerazione nella tav. 3 le aree degradate dal punto di vista geomorfologico, per le quali si prevede un recupero ambientale. Sono aree nelle quali pregresse attività di escavazione e di discarica hanno determinato un generale degrado ambientale e vengono quindi indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del parco.

2. Nelle aree di cui al presente articolo, il recupero ambientale sarà finalizzato:

a) a mettere in sicurezza queste aree ed a favorire il ripristino dell'ambiente naturale al fine di limitare l'ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali, sotterranee e dell'assetto morfologico del territorio;

b) a ricostruire e favorire una evoluzione di tipo naturalistico dei siti, con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali;

c) a recuperare aree da destinare alla realizzazione di opere ed attrezzature a limitato impatto ambientale e paesaggistico, con scopi ricreativi, educativi e sociali.

3. Il recupero ambientale delle aree di cui al presente articolo sarà indirizzato in senso naturalistico o per attrezzature per il tempo libero secondo la destinazione di piano e le specificazioni contenute nelle schede di cui all'allegato E.

4. Le aree di cui al presente articolo possono essere recuperate a cura del parco, di altre amministrazioni pubbliche nonché da privati. Gli interventi sono soggetti a convenzione con l'ente gestore; alla convenzione sarà allegato il progetto di intervento che conterrà:

a) una relazione contenente un'analisi dettagliata delle condizioni di degrado ambientale a cui è soggetta l'area in esame.

In particolare dovranno essere evidenziate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche, idrogeologiche del sito, nonché quelle di carattere naturalistico-ambientale analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;

b) una valutazione dei rischi connessi al degrado e dei rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e sistemazione del sito;

c) una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico-ambientale delle opere proposte per la sistemazione;

d) elaborati grafici, fotografie, indagini e relazioni tecniche specifiche che rappresentino in scala adeguata lo stato di fatto e le opere in previsione.

5. Tutti gli interventi di recupero ambientale dovranno essere eseguiti, laddove possibile, mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'utilizzo di prevalenti materiali vivi al fine di ottenere il migliore inserimento dell'opera nell'ambiente circostante; a tal fine si dovrà fare riferimento al «Manuale tecnico di ingegneria naturalistica» di cui alla d.g.r. n. 50989 del 7 aprile 1994; nelle situazioni in cui non è possibile intervenire esclusivamente con tali tecniche si dovranno utilizzare al meglio le tecniche dell'ingegneria tradizionale, opportunamente integrate con quelle di ingegneria naturalistica.

Art. 31
(Tutela della flora e della vegetazione spontanea)

1. Il parco persegue gli obiettivi della tutela e del potenziamento della flora spontanea tipica attraverso la graduale riqualificazione e l'incremento degli ambienti naturali idonei alla conservazione e diffusione della stessa, nonché mediante la particolare disciplina della raccolta.

2. La raccolta della flora spontanea e dei funghi epigei è disciplinata rispettivamente dalla ll.rr. 27 luglio 1977, n. 33 e 12 agosto 1989, n. 31; il piano di settore di cui al successivo ottavo comma e il piano della riserva naturale di cui al precedente art. 8 possono stabilire aree di divieto di raccolta di flora spontanea e di funghi; con apposito regolamento esecutivo l'ente gestore può introdurre disposizioni più restrittive rispetto a quelle contenute nelle leggi regionali citate per la tutela di determinate specie non comprese negli elenchi ovvero di determinati siti delicati.

3. Per scopi di ricerca scientifica il presidente dell'ente gestore può autorizzare la raccolta della flora spontanea anche in deroga ai divieti introdotti ai sensi del secondo comma.

4. Sono vietate le introduzioni di specie non autoctone, fatta eccezione per le zone di iniziativa comunale orientata, per l'esercizio dell'agricoltura, per i parchi e giardini privati, nonché per le seguenti specie esotiche non infestanti già inserite validamente nel paesaggio e negli equilibri ecologici esistenti:

— Cupressus ssp - cipresso specie varie
— Juglans nigra - noce nero
— Juglans regia - noce
— Platanus ssp - platano specie varie
— Qercus borealis - quercia rossa

5. L'ente gestore promuove l'organizzazione di vivai di flora autoctona da utilizzare per gli interventi consentiti, programmati o incentivati ai sensi del presente piano.

6. Gli stagni, gli acquitrini, le sponde dei torrenti, le

teste di fontanili, i lembi di bosco a composizione floristica pregiata costituiscono elementi di interesse naturalistico il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela, in relazione allo specifico interesse scientifico, educativo e culturale, nonché per le attività ricreative compatibili.

7. In particolare le zone umide devono essere attivamente conservate nel loro stato naturale, impedendone all'occorrenza lo spontaneo riempimento; deve essere mantenuta, ricostruita e migliorata l'alimentazione idrica superficiale e di falda; il piano di settore di cui al successivo ottavo comma individua le zone umide di particolare importanza nelle quali programmare interventi colturali e di contenimento della vegetazione spontanea necessari alla loro conservazione, e può dettare per esse specifiche prescrizioni.

8. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al primo e sesto comma il piano di settore per il riassetto vegetazionale di cui all'art. 7, secondo comma, lett. a) ha tra l'altro lo scopo di riqualificare gradualmente gli ambienti idonei per la conservazione ed il potenziamento della flora spontanea; tale piano in particolare:

a) censisce i biotopi di particolare interesse floristico ricadenti nelle categorie indicate al sesto comma, specificando per esse eventuali prescrizioni;

b) può stabilire aree di divieto di raccolta di flora spontanea e funghi;

c) può introdurre limitazioni alla raccolta per specie di particolare interesse o con distribuzione limitata all'interno del parco specificate in apposito elenco;

d) stabilisce, per le aree non soggette a piano di riserva, gli interventi necessari alla conservazione attiva dell'ambiente naturale, nonché quelli di eliminazione di specie infestanti dannose nei confronti della flora autoctona, determinandone le relative priorità;

e) disciplina gli interventi di cui al precedente settimo comma disponendo, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal piano di gestione, incentivi e contributi in favore dei proprietari o possessori per l'esecuzione degli interventi previsti;

f) può modificare l'elenco di cui all'allegato A delle specie vegetali arboree e arbustive da utilizzarsi per gli interventi consentiti, prescritti o incentivati dal presente piano, programmando gli interventi più idonei a migliorarne la disponibilità;

g) detta criteri tecnici floristici e fitosociologici cui attenersi nei progetti di recupero naturalistico delle aree degradate nonché negli interventi di ingegneria naturalistica, prevedendo anche, se del caso, le modalità di organizzazione di uno o più vivai di flora autoctona.

Art. 32
(Conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma)

1. La salvaguardia e il controllo del patrimonio faunistico sono disciplinati, nel quadro delle finalità tipiche di tutela e potenziamento naturalistico, ambientale e paesaggistico del parco, dalle previsioni del presente piano e da quelle del piano di settore di cui all'art. 7, secondo comma, lett. b).

2. Il PTC persegue i seguenti obiettivi:

a) conoscenza, conservazione e gestione della fauna vivente allo stato selvatico;

b) conservazione e ripristino degli ambienti naturali attraverso misure conformi agli equilibri ecologici e con interventi mirati al mantenimento e all'arricchimento del patrimonio faunistico locale.

3. L'esercizio venatorio è vietato su tutto il territorio del parco; sono unicamente consentiti gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici atti a ricomporre equilibri ecologici alterati, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal piano di settore di cui al successivo quarto comma e sotto il diretto controllo dell'ente gestore del parco.

4. L'ente gestore del parco, sentita la provincia di Lecco, approva il piano di settore faunistico, di cui al precedente art. 7, secondo comma, lett. b), nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico e ambientale del parco, specificando le disposizioni relative alla fauna stanziale tipica locale e alla salvaguardia dell'avifauna migratoria; il piano di settore, in particolare

a) definisce le vocazioni del territorio attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;

b) indica gli interventi di miglioramento ambientale, nonché le prescrizioni necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica, da applicarsi nella conduzione dei terreni agricoli e forestali, con particolare riferimento alle aree individuate con le sigle BC, BE, BEN, AFE, AFN nella tav. 1;

c) specifica i criteri tecnici faunistici da applicarsi per la valorizzazione della funzione naturalistica del bosco;

d) disciplina eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, da attuarsi sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore;

e) specifica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento e il controllo della consistenza del patrimonio faunistico, ivi compresi gli interventi di reintroduzione, di ripopolamento e di cattura di fauna selvatica;

f) stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina.

5. La disciplina degli interventi di controllo della consistenza della fauna di cui al precedente quarto comma, lett. d), deve dettare disposizioni per:

a) l'esame preliminare delle potenzialità faunistiche del territorio;

b) il calcolo periodico delle consistenze reali delle popolazioni animali tramite appositi censimenti;

c) l'evidenziazione di eventuali elementi di disturbo delle zoocenosi e la determinazione del relativo impatto sugli squilibri ecologici;

d) l'elaborazione, sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi di cui alle precedenti lett. a), b), c), di programmi di intervento contenenti l'identificazione dei tempi e delle modalità di attuazione delle necessarie operazioni di prelievo faunistico e abbattimento selettivo;

e) l'individuazione delle strutture tecniche e del personale incaricati del coordinamento e dell'esecuzione degli interventi programmati; per l'elaborazione dei programmi di intervento e la predisposizione delle relative indagini preliminari, nonché per il coordinamento delle operazioni, l'ente gestore del parco si avvale, anche mediante specifici incarichi, di esperti di comprovata specializzazione tecnico-scientifica nel campo della gestione faunistica, ovvero, previe le opportune intese, delle strutture tecniche della provincia interessata e della regione; i programmi di intervento predisposti dall'ente gestore del parco sono trasmessi al presidente della giunta regionale che, entro 30 giorni dal ricevimento, può vietarne l'attuazione, qualora non risultino conformi alle disposizioni del presente articolo.

6. All'interno dell'area a parco naturale è vietato immettere o liberare fauna selvatica, fatti salvi gli interventi previsti dal piano di settore ai sensi del precedente quarto comma, lett. e).

7. In tutto il territorio del parco è comunque vietata l'introduzione di specie non autoctone. Il divieto non si applica nella zona riservata alla pianificazione locale e nell'esercizio dell'agricoltura e della zootecnia fatte salve le disposizioni relative, nonché nei parchi e giardini; sono ammesse le introduzioni effettuate per finalità di lotta biologica o integrata, secondo le disposizioni di piano di settore o previa autorizzazione.

8. Sono ammesse reintroduzioni di specie autoctone, originariamente presenti ed eliminate dall'intervento dell'uomo, secondo le disposizioni di piano di settore o previa autorizzazione, purché l'habitat sia preventivamente reso di nuovo idoneo.

9. Anche nelle aree in cui è ammessa l'introduzione di specie non autoctone, il presidente del parco può ordinare l'eliminazione di individui alloctoni, qualora sussista pericolo di diffusione al di fuori delle zone stesse.

10. La cattura di uccelli ed altri animali è consentita in conformità all'art. 4, primo e secondo comma della l. 157/92, unicamente per programmi scientifici, predisposti dall'ente gestore del parco, o previo parere dello stesso.

Art. 33
(Tutela della fauna ittica)

1. La tutela e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale e l'attività di pesca sono disciplinate nel parco ai sensi della l.r. 26 maggio 1982, n. 25, e successive modificazioni; il piano persegue i seguenti obiettivi: rispetto e ricostituzione dell'equilibrio naturale e riqualificazione della fauna ittica, al fine di migliorare la potenzialità naturale della fauna stessa e garantire le condizioni ambientali migliori per il suo sviluppo; salvaguardia e miglioramento delle qualità delle acque in collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico.

2. Con il piano di settore faunistico di cui all'art. 32, l'ente gestore del parco stabilisce, nell'osservanza della vigente legislazione e tenuto conto dei piani provinciali pesca e delle relative carte delle vocazioni ittiche, la disciplina per la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nel parco; il piano di settore, in particolare determina:

a) gli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, con particolare riguardo a quelli finalizzati a garantire gli spostamenti della fauna ittica;

b) la tutela e valorizzazione della ittiofauna autoctona, nonché gli obiettivi e le modalità operative per eventuali iniziative di reintroduzione, ai sensi del precedente art. 32;

c) i criteri per migliorare le condizioni e le possibilità per l'esercizio della pesca dilettantistica evitando forme distruttive nell'uso del patrimonio ittico;

d) eventuali restrizioni ai periodi di divieto di catture ed agli orari di pesca nel parco;

e) eventuali limitazioni alle modalità e ai mezzi ammessi per la pesca nel parco;

f) eventuali limitazioni alla quantità di catture ammesse e alle misure minime dei pesci catturabili nel parco.

3. I ripopolamenti ittici e qualsiasi introduzione nelle acque interessanti il parco sono effettuati nell'osservanza dei seguenti indirizzi:

a) possono di regola introdursi solo esemplari che abbiano superato lo stadio di avannotto;

b) sono da evitare i ripopolamenti da altri corpi idrici effettuati senza preventiva efficace segnalazione degli esemplari.

4. Compete all'ente gestore del parco:

a) il parere preventivo sul programma provinciale dei ripopolamenti ittici;

b) il parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18, quinto comma, l.r. 26 maggio 1982, n. 25, per l'immissione di ittiofauna;

c) il parere preventivo e il controllo di immissioni e ripopolamenti eseguiti da concessionari e riservisti di pesca e da chiunque altro autorizzato;

d) il parere per l'organizzazione di gare e manifestazioni di pesca.

5. L'ente gestore del parco esprime altresì parere sulle domande di concessione e relativi capitolati o disciplinari, prevista dall'art. 6, primo e quinto comma della l.r. 26 maggio 1982, n. 25 e sulle domande di proroga o rinnovo delle concessioni stesse, ove concernano acque in tutto o in parte comprese nel parco.

Art. 34
(Tutela della fauna minore)

1. La tutela della fauna minore è disciplinata dalla l.r. 33/77; il piano di settore faunistico di cui al precedente art. 7, secondo comma, lett. b) può introdurre disposizioni più restrittive in merito al prelievo della fauna minore rispetto alle norme della l.r. 33/77 per la tutela di determinate specie autoctone non elencate dalla legge stessa, ovvero di determinati siti delicati, il piano di settore persegue i seguenti obiettivi:

a) riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione e il potenziamento della fauna minore autoctona;

b) normare i prelievi della fauna autoctona in zone di particolare tutela; si applica alla fauna minore la disciplina degli interventi di introduzione e reintroduzione di cui al precedente art. 32.

Art. 35
(Attività ricreative, educative, sociali e culturali)

1. Al fine di consentire una fruizione ricreativa, educativa sociale e culturale compatibile con i principi prioritari di salvaguardia e protezione delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche del territorio dell'area protetta, il parco promuove, anche in collaborazione con le comunità locali, gli enti locali e le associazioni, azioni di promozione e sviluppo di tali attività. Compatibilmente con il rispetto delle predette finalità, il parco direttamente, o tramite convenzioni o accordi con associazioni, enti e strutture pubbliche e private, promuove e attua interventi che perseguano i seguenti obiettivi:

a) recupero delle zone di interesse ambientale alla fruibilità pubblica per qualificarle sotto l'aspetto della destinazione sociale e culturale e degli altri usi compatibili da parte del pubblico;

b) riequilibrio dei flussi delle utenze all'interno del territorio del parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione incontrollata incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;

c) fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle preesistenze storico-monumentali;

d) preferenza per attività che comportano la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del parco da parte di tutti i cittadini, nel rispetto dei valori dell'ambiente naturale;

e) riqualificazione ambientale delle aree degradate e delle attrezzature esistenti, in funzione ricreativa, didattica, educativa, culturale, turistica e sportiva.

2. Il piano di settore di cui al precedente art. 7, secondo comma, lett. c), nel rispetto del piano della riserva e degli altri piani di settore, qualora esistenti:

a) individua le emergenze naturalistiche, paesistiche, storiche, artistiche, costituenti i poli di maggiore interesse per la fruizione sociale;

b) definisce, in conformità alle norme di piano e al sistema dei percorsi indicati con apposito simbolo grafico nella tav. 3, costituenti principale riferimento per il sistema escursionistico, del parco, la rete delle percorrenze, recuperando i tracciati esistenti ed, eventualmente, integrandoli con nuovi tratti di collegamento, al fine di creare itinerari a diversi livelli di accessibilità e percorrenza delle relative attrezzature. L'individuazione degli itinerari equestri e ciclabili, che comunque dovrà escludere la zona di riserva naturale, dovrà avvenire tenuto conto della particolare caratteristica del terreno e dei luoghi; i percorsi o loro tratti che attraversano ambienti di particolare rilievo naturalistico sono definiti dal piano di settore sulla base di preventiva conoscenza delle risorse floristiche e faunistiche e con conseguente pianificazione delle presenze antropiche all'interno degli ambienti stessi;

c) individua in modo puntuale e in conformità al piano i punti di sosta, le aree da picnic e quant'altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio;

d) detta disposizioni per l'attuazione delle previsioni del piano relativamente alla zona ad attrezzature per il pubblico di cui all'art. 25;

e) dà indicazioni per l'individuazione nei piani regolatori comunali di aree, esterne al parco, o ricomprese nel perimetro delle zone di iniziativa comunale, da destinarsi ad attrezzature per il tempo libero, la ricreazione, lo sport, l'educazione, la cultura;

f) dà indicazioni circa le modalità di svolgimento dell'attività agrituristica; fino all'approvazione del piano di settore l'esercizio dell'agriturismo è comunque consentito nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 3/92;

g) può modificare e/o integrare le previsioni di parcheggi individuate dalla tav. 3 e dettare prescrizioni in merito al loro dimensionamento e modalità di realizzazione.

3. Le attività di fruizione pubblica consentite e le modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di esecuzione e da convenzioni con i privati proprietari. Non sono comunque ammesse nel parco attività di autocross, di motocross e l'effettuazione di competizioni fuori strada e tiro al piattello.

4. I complessi ricettivi all'aria aperta, ai sensi della l.r. 71/81, sono ammessi esclusivamente nella zona ad attrezzature per il pubblico.

Art. 36
(Viabilità e percorsi)

1. Le strade comprese nel territorio del parco sono considerate nel loro complesso di rilevante interesse paesistico ambientale in relazione al rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il paesaggio agrario e gli insediamenti rurali, con la morfologia e orografia del parco.

2. I progetti di ampliamento o di rettifica delle strade statali e provinciali per la parte compresa nell'ambito del PTC sono sottoposti al parere dell'ente gestore del parco, il quale si esprime a termine del precedente art. 14.

3. Le altre strade pubbliche o gravate di servitù di uso pubblico costituiscono nel loro complesso viabilità di interesse del parco per l'accesso e la fruizione pubblica dell'ambiente; sulle strade stesse non è ammessa variazione delle caratteristiche geometriche dei tracciati esistenti, se non per apporvi rettifiche necessarie alla sicurezza del traffico e dell'utenza, da sottoporre a preventivo parere dell'ente gestore del parco.

4. In tutto il territorio interessato dal presente PTC è vietato transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e delle strade vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti alle attività agricole forestali e per l'accesso da e per la proprietà privata. Il parco può richiedere all'ente proprietario l'apposizione di divieti di circolazione su strade pubbliche secondarie interne al parco.

5. Al fine di consentire la percorribilità pedonale, ciclabile ed equestre nel parco, nelle strade e percorsi di qualunque natura vigono le seguenti prescrizioni:

a) non è ammessa la chiusura di strade, sentieri o percorsi pubblici, di uso pubblico, anche privati, con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni, che impedisca il libero transito sulle strade e percorsi stessi;

b) entro due anni dall'approvazione del presente piano devono essere rimossi sbarramenti, segnalazioni o altri impedimenti alla libera fruizione del parco. L'ente gestore del parco può autorizzare — o richiedere esso stesso — la chiusura di strade e sentieri solo per motivi di sicurezza e di difesa ambientale;

c) entro lo stesso termine l'ente gestore del parco approva il regolamento d'uso delle strade e percorsi pedonali, ciclabili ed equestri, dettando norme di comportamento per il pubblico a tutela dei beni privati e pubblici serviti dalle strade e percorsi stessi, nonché norme per le autorizzazioni alla chiusura di cui alla precedente lett. b).

6. Le disposizioni di cui al quinto comma non si applicano a strade e percorsi interni alla zona riservata alla pianificazione comunale, ovvero interni a insediamenti per i quali le presenti norme consentano la recinzione permanente.

7. I percorsi pedonali, ciclabili ed equestri devono essere opportunamente segnalati o oggetto di periodica manutenzione da parte dell'ente gestore del parco e la pavimentazione dovrà essere conservata nei suoi caratteri tradizionali.

Art. 37
(Parcheggi)

1. La tav. di piano n. 3 individua con apposito segno grafico, i parcheggi di interesse del parco. Nella zona ad attrezzature per il pubblico è fatto obbligo di dotare le infrastrutture di congrui spazi a parcheggio; i parcheggi di interesse comunale dovranno essere localizzati all'interno della zona di iniziativa comunale orientata, di cui al precedente art. 23.

2. Il piano di settore per le attività ricreative ed educative, sociali e culturali, di cui al precedente art. 7, secondo comma, lett. c), può modificare e/o integrare le previsioni di cui al primo comma, tenendo conto delle esigenze di localizzazione di parcheggi in corrispondenza delle attrezzature, delle zone di maggior accessibilità al parco e delle strutture aperte al pubblico.

3. I parcheggi non possono comunque essere localizzati all'interno della zona di riserva naturale e, in caso di prossimità ad un corso d'acqua, devono essere posti a distanza compatibile con le esigenze di tutela delle sponde.

4. L'ente gestore del parco ed i comuni interessati, nella definizione progettuale delle aree di parcheggio di cui ai commi precedenti, devono salvaguardare l'inserimento ambientale nel parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, che deve essere di tipo permeabile, così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso, nonché le piantumazioni interne e le cortine alberate di contorno; il piano di settore di cui al precedente art. 7, secondo comma, lett. c), può intro-

durre prescrizioni anche in relazione al dimensionamento dei singoli parcheggi.

Art. 38
(Reti di distribuzioni, impianti e infrastrutture)

1. L'utilizzazione o l'attraversamento di terreni interessati dal presente P.T.C. per la posa di linee e reti di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti e simili, fatti salvi gli allacciamenti alle singole utenze delle relative centraline o cabine, nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti, sono ammessi, qualora consentiti dalle specifiche disposizioni di zona e di settore del presente piano, solo previo espletamento delle procedure di cui al precedente art. 14, salvo quanto previsto ai successivi quarto e quinto comma.

2. Allo stesso regime sono sottoposti i nuovi impianti e la modificazione di impianti esistenti di opere di fognatura, opere di depurazione, canali idrici e scolmatori.

3. Tali opere e impianti sono ammessi a condizione che non risultino diversamente realizzabili se non mediante attraversamento o utilizzazione di aree comprese nel presente PTC.

4. Ove le opere di cui ai commi precedenti siano realizzabili nel sottosuolo delle strade esistenti di pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno ambientale alcuno, né aggravamento degli effetti di barriera relativi, sono subordinate a parere dell'ente gestore del parco.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nella zona di iniziativa comunale orientata.

TITOLO V
Norme finali

Art. 39
(Insediamenti incompatibili)

1. La tav. 3 individua con apposito simbolo grafico e con riferimento numerico le strutture produttive in dismissione delle quali si prevede la riconversione funzionale.

2. Per l'edificio 1 è consentita unicamente la destinazione funzionale ricreativa, sportiva, educativa, sociale o funzionale alla fruizione del parco, in coerenza con quanto disposto dal precedente art. 25; per l'edificio 2 è consentita unicamente la destinazione funzionale di tipo agricolo-produttivo conforme alle previsioni di cui al precedente art. 28.

3. Gli interventi conformi sono consentiti unicamente se finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici stessi e delle pertinenze secondo modalità definite da specifica convenzione da predisporre su iniziativa privata o pubblica, tra l'ente gestore del parco, la proprietà e il comune interessato.

Art. 40
(Acquisizione di aree)

1. È prevista l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali il presente piano territoriale ovvero i relativi strumenti attuativi prevedano un uso pubblico ovvero per le quali i limiti alle attività economiche antropiche comportino la totale inutilizzazione.

2. L'ente gestore promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzione, per la conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente piano e degli strumenti e provvedimenti attuativi; la convenzione prevede in favore del privato la concessione dei contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del piano.

3. Le indennità conseguenti a espropriazione sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste dalla legge.

Art. 41
(Vigilanza)

1. Nel territorio del parco la vigilanza è esercitata dall'ente gestore, con le modalità previste dall'art. 26, l.r. 86/83.

Art. 42
(Repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative)

1. Il presidente dell'ente gestore ordina, con esclusione degli interventi di carattere edilizio, la sospensione di ogni intervento contrario ai divieti e alle prescrizioni del piano territoriale, dei piani di settore, dei regolamenti d'uso; relativamente agli interventi soggetti, in base alla vigente legislazione e alle norme del presente piano territoriale o dei piani di settore o dei regolamenti d'uso, ad autorizzazione del parco o a nulla osta o a denuncia all'ente gestore o concessione d'uso o di gestione o a convenzione, il presidente ordina la sospensione in caso di interventi iniziati in assenza di tali atti o in difformità anche parziale agli stessi.

2. Gli effetti di ordinanza di sospensione cessano qualora nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'ordinanza stessa non sia emanato dall'ente gestore il provvedimento definitivo di repressione dell'abuso, previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della l.r. 86/83.

3. Le sanzioni amministrative, previste dagli artt. 28, 29, 30 della l.r. 86/83, sono emanate dal presidente dell'ente gestore con le modalità indicate dai disposti di legge medesimi.

4. Le sanzioni amministrative di cui al terzo comma sono irrogate, oltre che per le violazioni indicate dall'art. 27, primo comma, l.r. 86/83, anche per le violazioni delle norme contenute nel presente piano territoriale, nei piani di settore, nei regolamenti d'uso nonché per le violazioni a nulla osta dell'ente gestore o a denuncia dell'ente gestore o a concessione d'uso o di gestione o a convenzione, nel caso di interventi posti in essere in assenza di tali atti o in difformità anche parziale dagli stessi.

Art. 43
(Poteri di deroga)

1. Alle norme del presente piano territoriale è consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che non possano diversamente essere localizzate.

2. La deroga di cui al presente articolo è assentita con deliberazione dell'ente gestore, e, con riferimento a quanto disposto dal successivo quarto comma, con deliberazione del consiglio comunale interessato ed è autorizzata dalla giunta regionale, cui all'uopo vanno trasmessi i citati atti deliberativi dell'ente gestore e comunali nonché i relativi allegati.

3. La deliberazione dell'ente gestore di cui al precedente comma stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

4. Ai fini del rilascio da parte del sindaco della concessione o autorizzazione edilizia, la deliberazione della giunta regionale, di cui alla presente norma, produce effetti ai sensi dell'art. 3 della l. 21 dicembre 1955, n. 1357.

5. All'istanza di deroga, di cui al presente articolo, deve, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 3 della l. 1357/55, nonché una relazione tecnica, contenente i seguenti elementi:

a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera;

b) descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;

c) identificazione delle interferenze prodotte sull'am-

biente dall'opera proposta e delle misure adottate per ridurre, annullare o compensare eventuali effetti negativi.

6. La documentazione, di cui al precedente quinto comma, deve essere trasmessa alla giunta regionale, unitamente alle deliberazioni dell'ente gestore e comunali e relativi allegati, previste dal precedente secondo comma.

7. Trascorso il termine di 90 giorni dalla consegna alla giunta regionale della documentazione di cui al sesto comma, termine che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni e che ricomincia a decorrere dopo che siano state soddisfatte le richieste regionali, l'autorizzazione della giunta regionale di cui al secondo comma si intende rilasciata positivamente, salvo che nel predetto termine la giunta non comunichi all'ente gestore che per circostanziati motivi ambientali sia necessario un ulteriore approfondimento istruttorio.

Art. 44
(Accordi di programma)

1. In sede di definizione degli accordi di programma di cui alla l.r. n. 14/93 devono essere previste le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie oppure l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

2. Qualora un accordo di programma di iniziativa regionale comporti modificazione del presente piano, dette modificazioni devono essere approvate dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 6, terzo comma, l.r. 14/93.

— • —

ALLEGATO A

ELENCO SPECIE AUTOCTONE ARBOREE E ALTOARBUSTIVE

Specie	*Nome comune*
Acer campestre	acero campestre
Acer platanoides	acero riccio
Acer pseudoplatanus	acero montano
Alnus glutinosa	ontano nero
Betula pendula	betulla
Corylus avellana	nocciolo
Carpinus betulus	carpino bianco
Castanea sativa	castagno
Celtis australis	bagolaro
Cornus mas	corniolo
Cornus sanguinea	sanguinello
Crataegus monogyna	biancospino
Evonimus aeuropaeus	fusaggine
Fagus sylvatica	faggio
Frangula alnus	frangola
Fraxinus excelsior	frassino maggiore
Fraxinus ornus	orniello
Iles aquifolium	agrifoglio
Laburnum anagyroides	maggiociondolo
Ligustrum vulgare	ligustro
Maespilus germanica	nespolo
Malus sylvestris	melo selvatico
Morus alba	gelso
Morus nigra	gelso nero
Ostrya carpinifolia	carpino nero
Pinus sylvestris	pino silvestre
Populus alba	pioppo bianco
Populus ssp.	pioppo nero o ibrido
Populus tremula	pioppo tremulo
Prunus avium	ciliegio selvatico
Prunus spinosa	prugnolo
Quercus cerris	cerro
Quercus pubescens	roverella
Quercus robur	farnia
Quercus sessiliflora	rovere
Rhamnus catarticus	spino cervino
Salix caprea	salicone
Salix ssp.	salice, specie varie
Sambucus nigra	sambuco
Sorbus aria	farinaccio
Sorbus aucuparia	sorbo degli uccellatori
Sorbus torminalis	ciavardello
Tilia cordata	tiglio
Ulmus minor	olmo
Viburnum lontana	lantana
Viburnum opulus	pallon di neve

— • —

ALLEGATO B

LINEE GUIDA DI INTERVENTO PER LE DIVERSE DESTINAZIONI DELLE AREE BOSCATE (TAV. 2)

Boschi a prioritaria destinazione produttiva (P)

Ove risulti razionale la conservazione del ceduo matricinato con un elevato prelievo a fine turno, ciò dovrà avvenire ottimizzando le modalità colturali in relazioni a precisi riferimenti incrementali, dai quali derivare il turno, e sempre con elevata matricinatura e composizione differenziata.

Gli interventi saranno altrimenti volti soprattutto all'avviamento della conversione del ceduo all'alto fusto col metodo della matricinatura intensiva, impostata su tempi lunghi, con la possibilità quindi di ricavare un prodotto remunerativo: la valenza produttiva si esprimerà anche incentivando gli aspetti qualitativi della produzione forestale, promuovendo la coltivazione di latifoglie di pregio e la produzione di assortimenti di valore.

Il bosco deve però anche essere rivalutato per la produzione di risorse energetiche rinnovabili. Sarà incoraggiata nelle aree prive di valori ulteriori elevati, a prioritaria destinazione produttiva, un'elevata utilizzazione dei boschi, adottando quindi le tecniche colturali più efficaci in tal senso, anche prevedendo la monocoltura di esotiche governate a ceduo semplice. Al fine di garantire la razionalità della fruizione forestale si dovrà provvedere prioritariamente in questi ambiti a ripristinare o creare la necessaria viabilità di servizio, che deve però sempre avere carattere multifunzionale.

Boschi a prioritaria destinazione idrogeologica (I)

Il trattamento di queste formazioni dovrà sempre garantire il mantenimento di un'elevata copertura per limitare l'azione di dilavamento del suolo. I tagli nel ceduo saranno sempre volti alla conversione. Ulteriori attenzioni dovranno riguardare la ramaglia di risulta degli interventi, per il suo elevato valore potenziale nei confronti del miglioramento del suolo.

Boschi a prioritaria destinazione ricreativa (R)

Il governo di questi boschi deve tendere alla conversione all'alto fusto, se trattasi di cedui; dovranno sempre essere mantenuti gli individui di dimensioni maggiori, che più contribuiscono alla costituzione della forma bosco. Queste sono le uniche formazioni in cui può essere giustificata la cosiddetta pulizia del bosco, consistente nell'eliminazione dei rovi, delle presenze arbustive, degli individui arborei di minori dimensioni. Le tagliate dovranno inoltre essere disposte in modo tale da essere celate all'osservatore, per quanto possibile. Dovrà essere particolarmente tutelata la rinnovazione delle specie di pregio. Dovrà essere fornita particolare attenzione allo

sgombero delle tagliate ed allo smaltimento delle ramaglie.

Boschi a prioritaria destinazione paesaggistica ed estetica (E)

Tali boschi, se prossimi al luogo da cui sono osservati, dovranno essere governati, o convertiti, ad alto fusto (boschi lungo le strade). Se invece l'importanza della funzione paesaggistica deriva dalla semplice presenza nel panorama (boschi sui versanti) si dovranno evitare forme di utilizzazione intensa di elevata estensione. Si dovrà favorire un'elevata mescolanza con finalità cromatiche (aceri, carpino bianco, betulla).

Boschi a prioritaria destinazione di tutela naturalistica e ambientale (A)

Stante l'attuale situazione di forte degrado dei boschi, l'evoluzione dei boschi verso forme più complesse può essere ovunque accelerata e guidata dall'intervento antropico. Gli interventi di taglio dovrebbero essere sempre praticati con lo scopo del miglioramento ambientale, contenendo al minimo quindi l'alterazione della cenosi.

Nelle zone caratterizzate da scarso disturbo ed elevati valori naturalistici, il miglioramento dei parametri forestali avverrà prioritariamente attraverso l'invecchiamento, con il graduale aumento, nello spettro floristico, delle componenti più esigenti.

Modalità differenti nell'esecuzione degli interventi potranno rendersi necessarie conseguentemente all'attuazione di programmi di potenziamento faunistico con la conseguente necessità di creare condizioni ambientali particolari.

—— • ——

ALLEGATO C

UNITÀ DI PAESAGGIO DI MONTEVECCHIA: CAPISALDI IDENTIFICATIVI

L'unità di paesaggio di Montevecchia, identificata nella tav. 3, rappresenta un ambito unitario emergente caratterizzato dalla presenza di un'infrastrutturazione agricola di impianto storico, terrazzamenti e centuriazioni. L'ambito perimetrato ricomprende importanti valenze storiche e paesistiche, collegate ai significativi rapporti tra architetture, tracciati e paesaggio.

L'ambito è caratterizzato da tracciati viari di tipo storico consolidato di rilevanza locale e provinciale interessati da notevoli flussi turistici.

I capisaldi identificativi sono:

centri storici e nuclei di antica formazione:
Largo Gaetana Agnesi
Pertevano

le architetture ed i siti emergenti:
Villa Alberoni Agnesi
Villa Duca
Santuario della Beata Vergine

Edifici «A»
Pilastrello
Belsedere
Umberto
Costavegia

Edifici «B1»
Cappona
San Bernardo
Ghisalba
Galeazzino
Livello
Roncazzi
Canevascia
Montanè
Belsederino
Passone
Colombè

Edifici «B2»
Butto
Spiazzolo
Caneva
Abbandonato

i percorsi storici con visualità ampie ed interessanti:
Strada Provinciale 68
Sentieri Escursionistici

gli elementi naturali e l'assetto geomorfologico tipico:
le aree coltivate a ronchi

—— • ——

ALLEGATO D

COMPLESSI AGRICOLI DI VALORE STORICO E/O AMBIENTALE

Elenco identificativo per comuni

(la numerazione fra parentesi si riferisce al «censimento delle cascine e nuclei rurali entro i confini del Parco Naturale di Montevecchia e Valle del Curone» - 1994 - depositato presso l'ente gestore)

Comune di Missaglia

Edifici di categoria A:
Cascina Fornace (n. 4)
Cascina Villa Roma (n. 6)
Cascina Nuova (n. 12)

Edifici di categoria B1:
Cascina Campaccio (n. 9)
Cascina Pianetta IV (n. 16)
Cascina Pianetta VI (n. 18)
Cascina Pila (n. 20)
Cascina Bergamina (n. 25)

Edifici di categoria B2:
Cascina Selvatico (n. 8)
Cascina Gremelli (n. 10)
Cascina Pianetta II (n. 14)
Cascina Pianetta III (n. 15)
Cascina Pianetta V (n. 17)
Cascina Giuseppina (n. 21)
Cascina Brughiera (n. 26)

Comune di Osnago

Edifici di categoria A:
Cascina Orana I (n. 2)
Cascina Orana II (n. 3)
Cascina Orana IV (n. 5)

Edifici di categoria B1:
Cascina Orana III (n. 4)
Cascina Orana V (n. 6)
Cascina Vignola (n. 7)

Edifici di categoria B2:
Cascina Colombaio (n. 1)
Cascina Trecate (n. 8)

Comune di Olgiate Molgora

Edifici di categoria A:
Cascina Brughiera (n. 2)
Cascina Regondino Rosso (n. 5)

Edifici di categoria B1:
Cascina Cà Bianca (n. 1)
Cascina Regondino Bianco (n. 6)

Comune di Cernusco Lombardone

Edifici di categoria A:
Cascina Belen (n. 4)
Cascina Guzzafame (n. 6)

Cascina Moscoro (n. 9)
Cascina Cà Franca (n. 12)

Edifici di categoria B1:
Cascina Molinazzo (n. 1)

Edifici di categoria B2:
Cascina Moscoretto (n. 10)

Comune di Sirtori

Edifici di categoria A:
Cascina Novellè (n. 7)

Edifici di categoria B1:
Cascina Colombè (n. 2)

Edifici di categoria B2:
Cascina Isola d'Elba (n. 4)

Comune di Viganò

Edifici di categoria A:
Cascina Boschetti (n. 1)

Edifici di categoria B:
Cascina Molere (n. 2)

Comune di Perego

Edifici di categoria A:
Cascina Costa (n. 11)
Cascina Galbusera nera (n. 10)

Edifici di categoria B1:
Cascina Pianello (n. 4)
Cascina Busarengo (n. 7)
Cascina Scarpata (n. 9)

Edifici di categoria B2:
Cascina Ratta (n. 8)

Comune di Lomagna

Edifici di categoria A:
Cascina Marianna (n. 1)

Edifici di categoria B1:
Cascina Mirasole (n. 3)

Comune di Rovagnate

Edifici di categoria A:
Cascina Brugolone (n. 1)
Cascina Galbusera Bianca (n. 2)
Cascina Ospedaletto (n. 3)

Edifici di categoria B1:
Cascina Cerè (n. 4)
Cascina Malnido (n. 5)
Cascina Fornace (n. 7)

Comune di Montevecchia

Edifici di categoria A:
Cascina Belsedere (n. 15)
Cascina Umberto (n. 23)
Cascina Pilastrello (n. 25)
Cascina Verteggera (n. 30)
Cascina Costavegia (n. 38)

Edifici di categoria B1:
Cascina Cappona (n. 2)
Cascina San Bernardo (n. 3)
Cascina Ghisalba (n. 4)
Cascina Livello (n. 5)
Cascina Galeazzino (n. 7)
Cascina Cà Soldato (n. 10)
Cascina Valfredda (n. 11)
Cascina Montenè (n. 13)
Cascina Belsederino (n. 16)
Cascina Passone (n. 18)
Cascina Colombè (n. 20)
Cascina Canevascia (n. 26)
Cascina Roncazzi (n. 28)
Cascina Casarigo (n. 29)
Cascina Ostizza (n. 31)
Cascina Madremolo (n. 32)
Cascina Brughè (n. 35)
Cascina Ceresè (n. 36)

Edifici di categoria B2:
Cascina Spiazzolo (n. 1)
Cascina Vigna (n. 6)
Cascina Butto (n. 14)
Cascina Abbandonato (n. 19)
Cascina Caneva (n. 27)
Cascina Madremolino (n. 33)

ALLEGATO E

SCHEDE AREE DEGRADATE

Area n. 1

Comune interessato

Missaglia

Località

Cava di pietra

Destinazione di zona

area di rispetto della riserva

Tipo di degrado

cava abbandonata, presenza di inerti e macerie

Caratteristiche geologiche del sito

rocce coerenti: arenarie - calcareniti; rocce semicoerenti: marne - flisch; affioramento del megabed di Missaglia

Caratteristiche geomorfologiche del sito

processo geomorfologico attivo, con progressivo arretramento del ciglio della ex cava, rilascio tensionale di alcuni ammassi rocciosi, accumuli di crollo.

Prescrizioni per il recupero

Agevolare la rinaturalizzazione dell'area, con ricostituzione della vegetazione spontanea, salvo che per la pulizia e la manutenzione dei sentieri di accesso; garantire la messa in sicurezza con verifica e disgaggio dei blocchi rocciosi più instabili; organizzare una fruizione didattico-scientifica anche con segnaletica informativa sul sito di particolare rilievo geologico (cfr. allegato F, sito 2)

Area n. 2

Comune interessato

Sirtori

Località

Via del Peschierone

Destinazione di zona

agricolo-forestale

Tipo di degrado

discarica di rifiuti misti e inerti con macerie

Caratteristiche geomorfologiche del sito

presenza di un rivo nelle vicinanze dell'area

Prescrizioni per il recupero

rimozione dei rifiuti, destinazione agricolo-forestale dell'area recuperata

Area n. 3

Comune interessato

Montevecchia

Località

S. Bernardo

Destinazione di zona

agricolo-forestale, parcheggio; unità di paesaggio di Montevecchia

Tipo di degrado

accumulo di materiale dovuto ai cedimenti e ai crolli delle cavità sotterranee create a scopo minerario; presenza di rifiuti e materiali inerti

Caratteristiche geomorfologiche del sito

area acclive, in parte interessata da riporti di materiale, in parte rimboschita naturalmente; aree adiacenti a terrazzi e coltivi

Prescrizioni per il recupero

una porzione dell'area, già oggetto di riporti di materiale, può essere risistemata a parcheggio, previa una attenta verifica statica del sottosuolo, finalizzata all'individuazione delle condizioni di stabilità dello stesso e prestando particolare attenzione alla localizzazione del recapito delle acque del piazzale, le quali non dovranno essere smaltite all'interno dello sprofondamento esistente; per le aree restanti occorre favorire il rimboschimento.

Area n. 4

Comune interessato

Rovagnate al confine con Olgiate Molgora

Località

Fornace superiore, Barbarella

Destinazione di zona

attrezzature per il pubblico

Tipo di degrado

fronti di cava derivati dalla cessata attività di escavazione; edifici fatiscenti della ex fornace

Caratteristiche geomorfologiche del sito

le alterazioni geomorfologiche non sono di entità tale da richiedere interventi impegnativi; parte dell'area è in via di naturalizzazione spontanea; una porzione del sito è interessata da affioramenti dei desposiți quaternari fluvioglaciali, di interesse didattico (cfr. allegato F, sito 4)

Prescrizioni per il recupero

attrezzature per la fruizione ricreativa e didattica del parco, tramitè recupero degli spazi esterni e di parte degli edifici non più utilizzati e tramite la rinaturalizzazione delle aree più idonee.

ALLEGATO F

DESCRIZIONE DEI SITI DI PARTICOLARE RILIEVO GEOLOGICO

Sito 1

Buon affioramento di strutture sedimentarie tipiche dei depositi a flysch. Nell'ambito della formazione del Flysch di Bergamo (Campaniano - Cretaceo sup.), in prossimità della prima curva sterrata lungo la strada che collega Montevecchia con Sirtori, sono ben visibili delle arenarie grossolane stratificate orizzontalmente, di colore marroncino chiaro. Gli affioramenti permettono l'osservazione diretta della cosiddetta «Seguenza di Bouma»: si tratta dell'espressione sedimentaria lasciata da una corrente sottomarina di torbidità che ha deposto il materiale in carico in modo selettivo ed in funzione della velocità decrescente della corrente stessa.

Lo schema visibile è rappresentato da:

— strato centimetrico di arenaria grossolana gradata, passante ed arenarie più fini con laminazioni piano parallele;

— passaggio a laminazione convolute e ripple da corrente;

— termine con un livello centimetrico di tipo pelitico, senza laminazioni o strutture.

Siti 2-3

Sempre nell'ambito della Formazione del Flysch di Bergamo, è visibile in affioramento presso la Cava di Pietra (Missaglia - sito 2) e lungo la strada tra Montevecchia e Sirtori (sito 3), il cosiddetto «Megabed di Missaglia» (Bernoulli ed alii, 1981). Si tratta di un grandioso episodio di frana sottomarina avvenuta nel Cretaceo Sup. (Campaniano), che ha interessato la scarpata continentale presente al margine della placca europea. L'espressione sedimentaria è data dall'affioramento di un orizzonte caotico di base e di mega strati (bancate) calcarenitici che interrompono la stratificazione del Flysch di Bergamo. È probabilmente uno dei pochissimi esempi di questo genere nelle prealpi italiane.

Sito 4

Si tratta delle argille di Bagaggera o meglio della successione stratigrafica venuta alla luce nelle cave di argilla. Sono stati compiuti vari studi sul bacino di sedimentazione di questi terreni e sono state messe in luce anche le correlazioni tra evoluzione sedimentaria del bacino di Bagaggera, evoluzione tettonica e variazione climatiche del Pleistocene. In particolare risulta interessante anche il ritrovamento di numerosi paleosuoli (cinque) che denotano la presenza nel Pleistocene di processi pedogenetici non molto diversi da quelli postglaciali.

Siti 5-6-7-8-9

Si tratta dell'unicità e singolarità delle forme a circo glaciale della zona nord del parco, in particolare delle zone di Brugolone (sito 5), Cereda (sito 6), Bernaga Inferiore (sito 7), Lissolo (sito 8) e Villa (sito 9) che mantengono la classica morfologia glaciale a circo con i circhi relitti del glaciale di Rovagnate. Queste forme testimoniano infatti la modellazione glaciale avvenuta in seguito alla trasfluenza del ramo occidentale del ghiacciaio quaternario dell'Adda (Abduano) verso il ramo orientale e connotano fortemente il paesaggio di questi territori. Sul fondo dei circhi inoltre si trovano sedimenti palustri che testimoniano la presenza di laghetti di contatto glaciale o di sbarramento glaciale prosciugatisi successivamente nel tempo.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Direzione e Redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 22 - Milano - Tel. 02/6765/4071**

Il Bollettino Ufficiale si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:
— **Serie Ordinaria** che esce il lunedì e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali;
— **Supplementi Ordinari** nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionali;
— **Supplementi Straordinari** in cui sono riportati gli atti amministrativi di particolare rilevanza;
— **Serie Speciale** che pubblica atti non normativi di consistenza e caratteristiche particolari;
Supplementi ordinari, straordinari e la serie speciale escono ogni volta sia necessario e portano il numero interno del Bollettino - serie ordinaria della settimana.
— **Serie Inserzioni**, che esce il mercoledì in cui sono riportati i provvedimenti, gli avvisi ed i bandi di concorso la cui pubblicazione sia dovuta per Legge o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali, o da privati per atti ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilità.
Per maggior completezza di informazione vedere la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13867 del 4-11-1986 pubblicata nel B.U.R. n. 50 - 2° Suppl. Straordinario del 10-12-1986 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52079 del 21 febbraio 1990 pubblicata nel B.U.R. n. 51 Se.O. del 17-12-1990.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 1995

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese - Via Tonale, 49 - Varese - Tel. 0332/332160, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213.**
Le condizioni di abbonamento sono le seguenti:
— **Abbonamento tipo A** (per anno solare)
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari, serie speciale **L. 500.000.**
— **Abbonamento tipo B** (per anno solare)
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari **L. 400.000**
— **Abbonamento tipo C** (per anno solare)
Serie inserzioni **L. 200.000**
Prezzo fascicolo della serie ordinaria: L. 1.000. Per gli altri fascicoli tale prezzo è rapportato per ogni sedicesimo o frazione di esso - arretrati il doppio.

NUMERO TELEFONICO PER COMUNICAZIONI DEGLI ABBONATI ED INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA **0332-332160**

Orario d'Ufficio 8-12/14-18. Servizio di Segreteria Telefonica oltre tale orario.

MODALITÀ E TARIFFE INSERZIONI

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via F. Filzi, 22 - Milano.
Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'**Ufficio Bollettino Ufficiale solo nei seguenti orari: da lunedì a mercoledì dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30; il giovedì dalle 9,30 alle 12; il venerdì non si accettano bandi consegnati a mano.**
Tutti gli annunci ricevuti fino al giovedì alle ore 12 vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo.
Il testo degli annunci deve essere redatto in duplice copia di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.
Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo della inserzione (mod. ch. 8 quater a doppia ricevuta) indicando ragione sociale e partita IVA.
Il costo delle inserzioni è il seguente:
— **L. 35.000+IVA 19% per ogni facciata di carta uso bollo (25 righe di 60 battute ciascuna) o frazione di essa.**

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

Milano - Libreria Commerciale - V.le Coni Zugna 62
Milano - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16
Milano - Libreria degli Uffici - Via Turati 26
Milano - Libreria EPEM - Via Ugo Bassi 8
Milano - Libreria Nova Lex - Via San Siro 2
Milano - Cartoleria dell'Università S.n.c.
Piazza Santo Stefano 12, angolo Laghetto
Milano - EBC S.p.A. Libreria Lo Scriba - Largo Augusto 8
Bresso - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11
Como - Libreria Nani - Via Cairoli
Lodi - La Libreria di D'Andrea O. e Pompignoli B. & C. s.a.s.
Via Defendente 32
Monza - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4
Varese - Libreria Pirola - Via Albuzzi 8
Gallarate - Libreria Pirola - Maggioli
Piazza Risorgimento 10

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate a: **La Tipografica Varese S.p.A. - Via Tonale, 49 - 21100 Varese**

Stampato da: La Tipografica Varese S.p.A. - Via Tonale, 49 - 21100 Varese
Autorizzazione del Tribunale di Varese del 17 marzo 1977 - n. 313 del Registro.